

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **827.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria dell'8 giugno 2007.
Sanità pubblica - Regione Calabria - Accredimento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio - Sospensione fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni - Ingiustificata disparità di trattamento degli istituti non ancora accreditati rispetto a quelli già accreditati - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia che subordinano l'accredimento esclusivamente al possesso dei requisiti di qualificazione - Incidenza sui principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- Legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, art. 15, comma 3.
 - Costituzione, artt. 3, 97 e 117. Pag. 7
- N. **828.** Ordinanza della Corte di assise d'appello di Napoli del 19 febbraio 2007.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsto svolgimento del giudizio dinanzi al giudice dell'udienza preliminare anche nei procedimenti di competenza della Corte di assise - Violazione del principio di sovranità popolare, del diritto di difesa, del principio del giudice naturale precostituito per legge - Contrasto con i principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.
- Codice di procedura penale, art. 438.
 - Costituzione, artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111. » 12
- N. **829.** Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 aprile 2007.
Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo per apportare modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina del processo di cassazione e dell'arbitrato - Eccesso di delega.
- Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26.
 - Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80) e 77, primo comma. » 17
- N. **830.** Ordinanza del Giudice di pace di Gragnano del 3 maggio 2007.
Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Destinazione dei relativi proventi ad un fondo vincolato per la realizzazione e gestione degli impianti - Incidenza sul diritto inviolabile dell'individuo ad essere considerato soggetto di diritto - Discriminazione in danno dei cittadini che versano il canone senza fruire del servizio di depurazione - Lesione del diritto alla salute - Violazione dei limiti costituzionalmente imposti all'esplicazione dell'iniziativa economica privata - Imposizione di una sorta di tassa *sine titulo* per finalità generica ed astratta.
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, come modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 32, 41 e 97. » 19

- N. **831.** Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Montepulciano del 30 ottobre 2007.
Pocesso penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia, all'esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Contrasto con il principio di parità di trattamento di situazioni simili - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice.
- Codice di procedura penale, art. 34.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. Pag. 23
- N. **832.** Ordinanza del Giudice di pace di Palermo del 23 ottobre 2006.
Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione del decreto di espulsione in una lingua conoscibile dallo straniero - Sintesi del provvedimento in lingua francese nell'ipotesi di non disponibilità di interprete di lingua nota allo straniero - Violazione del diritto di difesa.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, ultimo periodo.
 - Costituzione, art. 24, commi secondo e terzo. » 26
- N. **833.** Ordinanza del Giudice di pace di Palermo del 23 ottobre 2006.
Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione del decreto di espulsione in una lingua conoscibile dallo straniero - Sintesi del provvedimento in lingua francese nell'ipotesi di non disponibilità di interprete di lingua nota allo straniero - Violazione del diritto di difesa.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, ultimo periodo.
 - Costituzione, art. 24, commi secondo e terzo. » 27
- N. **834.** Ordinanza del Tribunale di Patti - Sezione distaccata S. Agata Militello del 27 luglio 2007.
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente (nella specie, costituitosi il decimo giorno successivo all'esecuzione delle operazioni di notificazione, ma oltre i dieci giorni dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Incidenza sul diritto di difesa - Irragionevolezza della scelta legislativa - Richiamo alle sentenze nn. 477/2002 e 28/2004 della Corte costituzionale.
- Codice di procedura civile, artt. 165, primo comma, 645, comma secondo, e 647; codice di procedura civile (disp. attuazione del), art. 71.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo. » 28
- N. **835.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza del 15 maggio 2007.
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Ricorso avverso avviso di accertamento proposto dal soggetto fornitore dei servizi oggetto della pubblicità (nella specie, una banca) - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Omessa previsione dell'estinzione dell'obbligazione tributaria del responsabile d'imposta nel caso in cui risulti accertato che egli si sia diligentemente adoperato presso il soggetto

passivo per far cessare il presupposto dell'imposizione e che sia venuto meno ogni collegamento con il presupposto d'imposta (nella specie, per cessazione del rapporto giuridico sorto da contratto annuale di pubblicità) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del principio di capacità contributiva - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi costituzionali in tema di giusto processo.

- Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 53, 76 (in relazione all'art. 4, comma 4, lett. a) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) e 111.

Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Ricorso avverso avviso di accertamento proposto dal soggetto fornitore dei servizi oggetto della pubblicità (nella specie, una banca) - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Omessa previsione che destinatario esclusivo delle sanzioni di tipo afflittivo sia il soggetto passivo d'imposta, e non anche il soggetto pubblicizzato incolpevolmente ignaro della persistente, ma non voluta, realizzazione del presupposto d'imposta - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'irrazionale configurazione di responsabilità oggettiva a carico del responsabile d'imposta - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni tributarie.

- Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

Pag. 31

N. 836. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ancona del 6 settembre 2007.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Sopravvenienza di norme di interpretazione autentica tese ad ampliare, a fini di recupero di base imponibile, la nozione di area fabbricabile attraverso la ritenuta irrilevanza dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del principio di capacità contributiva - Denunciata violazione del canone di imparzialità della pubblica amministrazione - Incidenza sulle prerogative costituzionalmente tutelate dell'ordine giudiziario - Asserita lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quaterdecies*, comma 16, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 102 e 111.

» 34

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 827

*Ordinanza dell'8 giugno 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria
sul ricorso proposto da Biogenet S.r.l. contro Regione Calabria*

Sanità pubblica - Regione Calabria - Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio - Sospensione fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni - Ingiustificata disparità di trattamento degli istituti non ancora accreditati rispetto a quelli già accreditati - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia che subordinano l'accreditamento esclusivamente al possesso dei requisiti di qualificazione - Incidenza sui principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

- Legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, art. 15, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 882/2006, proposto da Biogenet S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Scarcello ed Alessandra Morcavallo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, corso Mazzini n. 255, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Maletta;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Franceschina Talarico e domiciliata in Catanzaro, viale De Filippis n. 280; per l'annullamento del provvedimento n. 8550 del 7 aprile 2006 della Direzione generale, Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, della Regione Calabria, recante diniego di «Accreditamento per attività di diagnostica strumentale e di laboratorio. Prestazioni specialistiche di genetica medica»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23 marzo 2007 il cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

La società ricorrente è stata costituita nel dicembre 1998, grazie al finanziamento della legge n. 215/1992 per l'imprenditoria femminile, e gestisce un laboratorio specialistico in genetica medica e forense, autorizzato in data 11 dicembre 2001 dalla Regione Calabria, con atto n. 131845.

Con ricorso notificato il 23 giugno 2006, depositato in segreteria il successivo 18 luglio, la società ha impugnato il provvedimento n. 8550 del 7 aprile 2006 della Direzione generale, Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, della Regione Calabria, contemplante diniego di «Accreditamento per attività di diagnostica strumentale e di laboratorio. Prestazioni specialistiche di genetica medica».

La ricorrente ha premesso, al riguardo, che nel territorio della Provincia di Cosenza opera un solo laboratorio di analisi in possesso dell'accreditamento regionale per la genetica e che in nessuno degli ospedali esistenti in detto territorio si esegue l'esame del «cariotipo su liquido amniotico».

La stessa ha aggiunto di avere stipulato un Protocollo di intesa con l'Azienda ospedaliera di Cosenza per l'esecuzione di analisi genetiche su liquido amniotico e che il rapporto di collaborazione è stato interrotto dagli organi di vertice dell'azienda, in quanto considerato non compatibile con la mancanza di accreditamento.

L'odierna ricorrente, in data 25 gennaio 2006, ha presentato alla Regione Calabria domanda di accreditamento.

Con nota dell'8 febbraio 2006 il Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, della Regione Calabria ha inviato, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, comunicazione concernente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Acquisite le deduzioni della società istante, la regione, con provvedimento n. 8550 del 7 aprile 2006 della Direzione generale, Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, ha negato l'accreditamento per attività di diagnostica strumentale e di laboratorio - prestazioni specialistiche di genetica medica, rilevando che, secondo il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 18/2004, non possono essere rilasciati nuovi accreditamenti fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli standards indicati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

La società ricorrente ha rilevato l'illegittimità del provvedimento, deducendo:

1) violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2004 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.

La norma di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2004 andrebbe letta tenendo conto del complesso quadro normativo vigente in materia ed, in particolare, all'art. 8-*quater* del d.lgs. n. 502/1992, alla stregua del quale l'accreditamento viene rilasciato dalla regione a tutte le strutture autorizzate che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

L'Agenzia a per i servizi sanitari regionali, peraltro, non avrebbe alcuna competenza in materia di definizione di standards relativi all'accreditamento, espletando unicamente un'attività di acquisizione e coordinamento dei dati sullo stato di accreditamento nelle singole regioni, oltre che attività di comparazione dei modelli attuati.

In realtà, il legislatore regionale avrebbe inteso richiamare i dati emersi dai tavoli di lavoro costituiti in seno all'agenzia, riguardanti la correlazione tra fabbisogno ed accreditamento a livello nazionale. Tali dati, da cui sarebbe emerso che nessuna regione ha correlato l'accreditamento al fabbisogno, sarebbero già in possesso della Regione Calabria, sicché si sarebbe già verificata la condizione cui la legge regionale subordina nuovi accreditamenti.

L'esattezza di tale interpretazione sarebbe confermata proprio dal fatto che l'Agenzia non ha tra i suoi compiti la fissazione di standards ai fini della determinazione del fabbisogno. Il compito in questione, infatti, spetterebbe proprio alla Regione.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 18/2004, per violazione degli articoli 3, 32, 41, 97, 117 Cost.

La lettura della norma di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 18/2004 fatta propria dall'amministrazione regionale sarebbe in contrasto con il dettato costituzionale ed, in particolare:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il rinvio *sine die* dell'accreditamento lederebbe il principio di uguaglianza, precludendo l'accesso all'accreditamento a strutture in possesso dei relativi requisiti;

b) con l'art. 32 della Costituzione, in quanto la norma in questione fa salve le disposizioni di sanatoria di cui alle leggi regionali n. 8/2003 e 30/2003, che riguardano già operanti, a cui è stato attribuito titolo per l'autorizzazione e l'accreditamento pur in assenza di un qualsiasi controllo preventivo; la Biogenet, peraltro, sarebbe l'unica struttura sul territorio in grado di fornire quelle determinate prestazioni diagnostiche;

c) con l'art. 41 della Costituzione, in quanto il blocco degli accreditamenti sarebbe in contrasto con il principio di libera iniziativa economica, considerato anche che, visto il costo elevato delle analisi di genetica medica, l'accreditamento è essenziale per la stessa sopravvivenza dell'azienda;

d) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto l'indicata interpretazione della norma di legge regionale subordinerebbe la funzione amministrativa ad una condizione irrealizzabile;

e) con l'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma di cui all'art. 15 della legge regionale in questione si porrebbe in contrasto con il disposto delle norme di cui agli articoli 8-bis ed 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, che si riferiscono, rispettivamente, al diritto di libera scelta degli assistiti fra più strutture pubbliche e private in competizione ed all'accREDITAMENTO di quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate.

La ricorrente ha, quindi, richiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, anche previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 18/2004.

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancata notifica ai controinteressati, da individuarsi tra i soggetti accreditati che svolgono l'attività nello stesso settore.

La stessa resistente ha dedotto, comunque, l'infondatezza del gravame, mettendo in evidenza, innanzi tutto, il carattere discrezionale del provvedimento di accREDITAMENTO, che non costituirebbe conseguenza automatica dell'auto-rizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

Lo sbarramento posto dalla norma di cui al menzionato art. 15 trarrebbe origine dalla necessità di definire il fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, proprio al fine del corretto esercizio della funzione discrezionale.

Riguardo al ruolo assegnato all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la resistente ha sottolineato che a tale agenzia spetta la mera elaborazione di rilevazioni effettuate a livello nazionale, anche la fine di perseguire gli obiettivi di uguaglianza ed uniformità delle prestazioni.

La regione ha rilevato, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, lo stesso accREDITAMENTO non legittima all'erogazione di prestazioni a carico del S.S.N., giacché ciò consegue solo alla stipulazione dei contratti di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, e che nessun titolo all'erogazione di prestazioni per conto del S.S.N. potrebbe trarsi dal discutibile Protocollo di intesa a suo tempo stipulato con l'azienda ospedaliera, pur in assenza di accREDITAMENTO.

L'amministrazione regionale, infine, ha dedotto l'infondatezza della questione di legittimità costituzione dell'art. 15, comma 3, della l.r. n. 18/2004.

Parte ricorrente ha prodotto documenti ed una memoria.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. — La Società ricorrente si duole del provvedimento con il quale il competente ufficio della Regione Calabria ha respinto la domanda di accREDITAMENTO presentata, in data 25 gennaio 2006, ai sensi della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, concernente il Piano regionale per la salute 2004/2006, che ha contemplato la disciplina di criteri, modalità e procedure per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO ad integrazione delle previsioni dell'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997.

Le ragioni della reiezione, già richiamate nell'esposizione in fatto, si ricollegano, in sostanza, alle previsioni dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

La norma in questione prevede: «Fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli standards indicati dall'Agenzia per servizi sanitari regionali, non possono essere rilasciati accREDITAMENTI, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge regionale n. 8/2003 così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30/2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all'autorizzazione, ove sprovviste, ed all'accREDITAMENTO».

Il riferimento alle disposizioni di sanatoria deve intendersi fatto all'art. 15 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, che, disposta la sospensione degli accREDITAMENTI fino alla regolamentazione degli stessi, prevista dall'art. 5, comma 1, della l.r. 7 agosto 2002, n. 29, ha fatto salve alcuni casi di domande di accREDITAMENTO, nonché i casi di soggetti che avessero erogato prestazioni a carico delle ASL in un determinato arco temporale.

2. — Risulta chiaramente infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'amministrazione resistente, secondo la quale si sarebbe dovuto procedere alla notificazione del ricorso stesso alle altre strutture accreditate operanti nel settore, in quanto soggetti controinteressati.

È noto, infatti, che la qualifica di controinteressato in senso stretto spetta solo ai soggetti contemplati nel provvedimento impugnato ovvero facilmente individuabili dall'esame dello stesso, che abbiano acquisito per effetto di tale provvedimento una posizione giuridica di vantaggio.

Le strutture cui si riferisce la regione resistente, oltre a non essere direttamente contemplate dal provvedimento impugnato, non sono sicuramente individuabili in base al contenuto di esso. Ad esse, pertanto, non può essere riconosciuta la qualità di controinteressate. Non era, quindi, necessaria la notifica ad esse del ricorso introduttivo.

3. — Quanto al merito delle questioni sollevate in ricorso, ritiene il tribunale che i contenuti del dettato normativo siano sufficientemente chiari e tali escludere la possibilità, in vigenza della norma, dell'accreditamento di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, perlomeno al di fuori dei casi fatti salvi dalla stessa norma in questione.

La via di una diversa interpretazione della norma in questione, pur caldeggiata dalla ricorrente, non appare, quindi, percorribile.

Occorre, pertanto, dare atto che il provvedimento di diniego trova la propria base nell'univoco disposto normativo di cui all'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18.

4. — Restano da esaminare, in conseguenza, le questioni connesse alla conformità della norma al dettato costituzionale, sollevate da parte ricorrente.

È noto al riguardo che, alla stregua delle previsioni di cui agli articoli 8-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo oggi vigente, l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di soggetti diversi dai presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ha luogo sulla base di un procedimento tecnico-amministrativo complesso, articolato in quattro distinte fasi: l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali (in tema, T.a.r. Lazio, sez. III, 25 luglio 2006, n. 6400).

In sostanza, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico dello stesso Servizio sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-*ter*, all'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater*, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinqües*.

Tralasciando gli aspetti che non interessano in questa sede, va richiamata la norma di cui all'art. 8-*quater* del d.lgs. n. 502/1992 che prevede che l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, rispetto a quelli necessari per l'autorizzazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Dispone, ancora, la norma che «... al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9...».

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo in questione si chiudono con la previsione secondo cui «La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'art. 1, comma 18, e alle strutture private lucrative».

Va rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (28 luglio 1995, n. 416), l'accreditamento è un'operazione con la quale si riconosce il possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti specifici requisiti (c.d. standard di qualificazione) ed implica un'iscrizione in un elenco di strutture cui possono rivolgersi gli assistiti-utenti delle prestazioni sanitarie. La stessa Corte ha precisato, con riferimento al disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che viene riconosciuto un «diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni», escludendo in radice una scelta ampiamente discrezionale ed ancorando l'accreditamento al possesso di requisiti prestabiliti.

La giurisprudenza amministrativa, da parte sua, ha ritenuto di sottolineare la presenza di profili di discrezionalità nella funzione relativa all'accreditamento, correlata alla definizione, in sede di programmazione, della qualità e della quantità delle prestazioni sanitarie necessarie nel proprio ambito territoriale e, quindi, alla valutazione della necessità dell'inserimento del soggetto privato nel sistema sanitario regionale (in materia, T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 luglio 2005, n. 1237; T.a.r. Campania Napoli, sez. I, 19 febbraio 2003, n. 976; T.a.r. Veneto, sez. I, 29 gennaio 2001, n. 179).

5.1. — Tali brevissimi cenni all'istituto dell'accreditamento istituzionale consentono, a giudizio del tribunale, di cogliere il contrasto rispetto ai canoni di ragionevolezza ed uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost. della menzionata previsione di cui all'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, che impedisce il rilascio di accreditamenti nei settori indicati, fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni.

Appare intrinsecamente irrazionale una norma che pone un blocco assoluto ed a tempo indeterminato degli accreditamenti in rilevanti settori, quali quelli della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio, e ciò in funzione della determinazione del relativo fabbisogno e, quindi, dello stesso elemento che, secondo la legislazione statale, deve costituire il punto di riferimento per l'esercizio della funzione discrezionale correlata al rilascio degli accreditamenti.

La norma non si limita, infatti, a sottolineare l'esigenza, del tutto scontata alla luce della legislazione vigente, di collegare il rilascio degli accreditamenti alla determinazione del fabbisogno, ma pone un divieto legislativo, non definito sotto il profilo temporale, tautologicamente correlato a tale operazione di determinazione.

D'altra parte, la condizione cui la norma subordina lo sblocco del sistema non appare realizzabile, giacché, come precisato nella nota del 18 maggio 2006 dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, prodotta dalla società ricorrente, non rientra tra i compiti istituzionali dell'agenzia la fissazione di standard di riferimento ai fini della determinazione del fabbisogno delle prestazioni in questione, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 8-*quater* del d.lgs. n. 502/1992.

5.2. — Occorre aggiungere che la norma in questione contempla esplicitamente e cristallizza una situazione di discriminazione in danno di alcuni soggetti pur in possesso dei requisiti per l'accreditamento ed a favore di altri che, anche in forza di previsioni di sanatoria, si sono trovati ad operare per conto del S.S.N. nell'ambito di un sistema sostanzialmente chiuso.

Ciò, secondo quanto ritiene il Collegio, implica una violazione del principio di uguaglianza di cui allo stesso art. 3 Cost., in quanto la norma consente e consolida un trattamento differenziato tra operatori economici che, alla luce dei principi vigenti in materia, avrebbero uguale titolo per conseguire l'accreditamento e, quindi, per svolgere attività sanitarie per conto del S.S.N.

6. — Si è accennato poc'anzi al fatto che la norma di cui si tratta conduce alla cristallizzazione di un sistema chiuso, nel quale si trovano ad operare solo alcune strutture, senza possibilità di accesso per altre.

Sotto questo aspetto, la norma appare in contrasto con il disposto dell'art. 117 Cost., implicando una chiara violazione dei principi della normativa statale in materia, che, con l'introduzione del sistema dell'accreditamento istituzionale, ha inteso delineare un sistema aperto, basato essenzialmente sul possesso di requisiti di qualificazione.

Con l'adozione del sistema dell'accreditamento il legislatore nazionale ha operato una netta rottura rispetto al precedente sistema delle convenzioni, che, anche a causa delle spinte provenienti dagli operatori convenzionati, aveva reso possibile il consolidamento di un circuito chiuso di soggetti operanti per conto del Servizio sanitario nazionale.

Una norma che condiziona il rilascio di nuovi accreditamenti a condizioni vaghe ed incerte, se non addirittura irrealizzabili, reintroduce di fatto un sistema nel quale l'erogazione delle prestazioni è assicurata da una cerchia definita di soggetti, senza possibilità di accesso per altri.

7. — L'introduzione dell'istituto dell'accreditamento istituzionale, basato su requisiti di qualificazione degli operatori, è volta, evidentemente, a realizzare obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione che si esplica con l'erogazione di prestazioni sanitarie.

Il perseguimento di tali obiettivi di efficienza e di efficacia, mediante l'imposizione agli operatori di determinati standard qualitativi e quantitativi di carattere strutturale e funzionale, risulta direttamente correlato alla soddisfazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

L'art. 15, comma 3, della l.r. n. 18/2004 pone una norma che, almeno a giudizio del Collegio, impedisce sostanzialmente e per un arco di tempo non preventivabile l'operare dei meccanismi propri dell'accreditamento istituzionale, ostando ad un'effettiva selezione degli operatori, basata sui requisiti di qualificazione e, quindi, sul rispetto di determinati standard, fissati al fine di elevare il livello qualitativo del servizio.

Ritiene, pertanto, il tribunale che la norma, sotto questo profilo, risulti in contrasto con il principio di buon andamento, consacrato nell'art. 97 Cost.

7. — Quanto alla rilevanza della questione, si è detto in precedenza che le uniche ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente sono quelle connesse al divieto imposto dalla norma di cui al menzionato art. 15 al rilascio di accreditamenti.

Tale norma, d'altra parte, a giudizio del tribunale, non è suscettibile di interpretazione diversa rispetto a quella fatta propria dall'amministrazione resistente.

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe, pertanto, diretta incidenza sulla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato, determinando il venire meno dell'unico elemento in base al quale è stato disposto il diniego.

8. — In conclusione, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, il cui testo è stato sopra integralmente richiamato, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione.

Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2007.

Il presidente: MASTROCOLA

L'estensore: IANNINI

08C0001

N. 828

Ordinanza del 19 febbraio 2007 emessa dalla Corte di assise d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Russo Vincenzo

Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsto svolgimento del giudizio dinanzi al giudice dell'udienza preliminare anche nei procedimenti di competenza della Corte di assise - Violazione del principio di sovranità popolare, del diritto di difesa, del principio del giudice naturale precostituito per legge - Contrasto con i principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Codice di procedura penale, art. 438.
- Costituzione, artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto da Russo Vincenzo avverso la sentenza n. 1378/06 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione del g.i.p., uff. 17°, dr.ssa Oriente Capozzi, in data 12 giugno 2006, nel procedimento penale n. 15214/05 R.G. N.R., con la quale il prefetto, imputato del reato di omicidio doppiamente aggravato in danno di Bianco Giuseppe, esclusa l'aggravante della premeditazione e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante del motivo futile, veniva condannato alla pena di anni 14 di reclusione (pena determinata in anni 21 di reclusione e ridotta per il rito abbreviato), nonché al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare, risarcimento danni in favore delle costituite parti civili con provvisoria.

La Corte, letti gli atti, sentite le parti che hanno concluso come da verbale (P.G. parte civile e difensore dell'imputato), provvedendo sulla preliminare questione di legittimità costituzionale della norma che prevede lo svolgimento del giudizio abbreviato dinanzi al g.u.p. allorché si procede per i reati di competenza della Corte di assise,

O S S E R V A

A) *Rilevanza della questione.*

La questione prospettata dalla difesa è certamente rilevante, poiché, nel caso di specie, il giudizio si è svolto con il rito abbreviato dinanzi al g.u.p. Nel caso la questione fosse ritenuta fondata dalla Consulta, il processo di primo grado andrebbe ripetuto dinanzi alla Corte di assise.

B) *Non manifesta infondatezza della questione.*1) *Competenza per materia.*

1.1) Il legislatore, nel libro primo, titolo primo, capo secondo, del nuovo codice di procedura penale, si occupa della giurisdizione penale e della competenza, determinandone le regole e stabilendo, all'art. 5, quali sono i reati di competenza della Corte di assise. La competenza del Tribunale viene stabilita per tutti i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise predetta (art. 6 c.p. cit.). Con il capo sesto sono poi determinate le attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis c.p.p.) o in composizione monocratica (art. 33-ter c.p.p.), a seconda della natura dei reati.

1.2) Dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), il procedimento speciale disciplinato dal libro sesto, titolo primo, e precisamente il giudizio abbreviato di cui all'art. 438 c.p.p., ha subito varie modifiche ed in ultimo, qualunque sia la natura del reato, il legislatore ha stabilito che la decisione di merito spetti sempre al giudice dell'udienza preliminare anche nelle cause di competenza della Corte di assise.

1.3) Nella XIV legislatura, in data 25 giugno 2002, è stata presentata una proposta di legge da vari deputati, alcuni noti proceduristi, di modifica all'art. 438 del c.p.p. concernente i presupposti del giudizio abbreviato. La proposta di legge, in un articolo unico, stabiliva testualmente: Dopo il comma 5 dell'art. 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «5-bis nel caso di reati previsti dall'art. 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla Corte di assise». Trattavasi del progetto di legge n. 2901 ove il sostenitore poneva in rilievo che: «Quando si tratta di decidere in ordine ad un reato di omicidio volontario per il quale astrattamente è irrogabile la pena dell'ergastolo, il legislatore ha richiesto una particolare composizione dell'organo giudicante di cui 6 sono giudici popolari.

L'esigenza sottesa a tale previsione non è soltanto quella di garantire una maggiore ponderazione degli elementi processuali che inevitabilmente più giudici, anziché uno soltanto, sono in grado di operare, ma anche quella di garantire — giusta la rilevanza sociale che tali fatti assumono — la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia come previsto dalla Costituzione».

Tale proposta di legge non ha avuto seguito e se ne ignorano le ragioni.

2) *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia come previsto dalla Costituzione.*

2.1) A conoscere di gravi reati come quello di omicidio, a norma del ricordato art. 5 c.p.p., è la Corte di assise che venne riordinata con la legge 10 aprile 1951, n. 287 la quale prevede una particolare composizione del Collegio giudicante: due magistrati e sei giudici popolari (art. 3, lettere a, b e c, legge cit.).

2.2) Sono note le discussioni che seguirono tale legge che è rimasta immutata nel tempo. Veniva esaltata una Magistratura che giudica dei reati più gravi ed irroga le pene maggiori e che viene raffigurata come la Magistratura del popolo. Veniva anche auspicata l'abolizione di tale sistema con l'ipotesi di una composizione di una Corte affidata soltanto a magistrati togati e specializzati. Si era anche ipotizzata una modifica all'attuale ordinamento per quanto attiene al numero di componenti il Collegio (che dovrebbe essere dispari e non pari), all'aumento di un giudice togato. Nelle successive modifiche di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, è stata stabilita la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise. La composizione ha sempre dato luogo ad appassionante polemiche.

Un giurista, prendendo spunto da un dibattito televisivo, ebbe ad insistere sui risultati del Congresso forense di Palermo che voleva la composizione delle Corti con giudici togati. Veniva ricordato l'intervento di un procuratore generale il quale aveva sostenuto che i giudici popolari trovano la loro giustificazione specialmente negli Stati a diritto libero e non scritto. In altri termini, quando vi è bisogno di un'interpretazione tecnica, essa può essere data soltanto dalle Corti formate esclusivamente da magistrati di carriera. Naturalmente vi sono state posizioni discordanti. I sostenitori del vigente sistema non hanno mancato di rilevare che la voce di persone estranee all'ordine giudiziario porta nel Collegio misto valutazioni che più direttamente si ricollegano al modo con cui il fatto è apprezzato dalla pubblica coscienza. Poiché la giustizia è amministrata nel nome del popolo, come tale, deve essere dallo stesso considerata e sentita. E così, rispetto a quei fatti che maggiormente turbano la coscienza collettiva ed individuale, e la pubblica tranquillità, appare conveniente consentire che la voce del popolo abbia il suo peso nei più gravi giudizi penali. Tutto ciò naturalmente viene cancellato allorché il giudizio abbreviato nelle cause di competenza della Corte di assise viene celebrato dinanzi al g.u.p.

2.3) Come è stato rilevato dal difensore dell'imputato «anche sotto il profilo della responsabilità dell'organo giudicante vi è diversità tra il giuramento del magistrato togato (che è quello previsto dall'ordinamento giudiziario) e quello del giudice popolare (di cui è nota la formula). Conseguentemente il giudizio che viene collegialmente espresso nei reati di estrema gravità quale quello di omicidio, è la risultante delle valutazioni tecniche e giuridiche delle prove (che sono bagaglio dei due magistrati), e delle ragioni dell'accusa e della difesa, (che appartengono ai sei giudici popolari)».

Tale considerazione merita di essere approfondita.

Il legislatore, con il nuovo codice di procedura penale, per la prima volta si è occupato della prova stabilendo, in un apposito libro (libro terzo), l'oggetto della prova, il diritto alla prova e soprattutto la «valutazione della prova», regole alle quali il magistrato togato è vincolato anche per giuramento (vds. la formula). Sembra così che sia venuto meno il cd. libero convincimento, anche perché il nuovo codice esige che la sentenza debba tra l'altro contenere, oltre alla concisa esposizione dei motivi di fatto, anche i motivi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 546, comma 1, lett. e c.p.p.). La decisione assunta dai componenti del Collegio di una Corte di assise (due magistrati togati e sei giudici popolari) rimane invece svincolata da regole precise sulla valutazione della prova e, ad avviso di questa Corte, può attingere elementi di valutazione dal libero convincimento, dal momento che i sei giudici popolari sono vincolati ad una formula che vuole una particolare attenzione non solo alle prove ma anche alle ragioni dell'accusa e della difesa affinché la sentenza riesca quale la società l'attende.

Circostanze tutte che, a dire della difesa dell'imputato, non possono realizzarsi allorché il giudizio abbreviato nelle cause di competenza della Corte di assise venga affidato al g.u.p. e ciò a parte le maggiori garanzie di serenità, di imparzialità e di equità (concetto quest'ultimo estraneo alla valutazione delle prove) rispetto ad un giudice monocratico designato dall'art. 438 c.p.p.

Concludendo sul punto non sarà superfluo ricordare che l'art. 106 secondo comma Cost., proprio per apprestare tutela costituzionale al giudizio su reati di estrema gravità formulando per gli stessi una riserva di collegialità, vieta la nomina di magistrati onorari per le funzioni attribuite ai giudici collegiali in relazione alla delicatezza dei casi sottoposti al loro esame.

3) Precedenti decisioni della Corte costituzionale sul giudizio abbreviato.

3.1) Una prima ordinanza della Corte costituzionale emessa all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si è occupata incidentalmente del giudice naturale precostituito per legge a proposito degli artt. 247, comma 4 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 438, comma 1 e 440, comma 1 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 25, 102 e 107 Cost., 439-443 c.p.p. Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, in un processo di omicidio pluriaggravato e di strage, ove gli imputati ne avevano chiesto la definizione con il rito abbreviato, essendovi dissenso del p.m., ebbe a sollevare la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra ricordati. In particolare venne rilevato che l'art. 247, comma 4, legge n. 271/1989 appariva in contrasto con gli artt. 3, 35, 102 e 107 Cost. in quanto non prevedeva per il p.m. l'obbligo della motivazione del mancato consenso negando quindi al g.i. la possibilità di valutare tale dissenso e, nel caso in cui lo avesse ritenuto ingiustificato, di applicare in favore dell'imputato la riduzione della pena prevista dall'art. 422, comma 2 c.p.p. La questione di legittimità costituzionale venne sollevata anche a proposito degli artt. 438-443 c.p.p. e l'art. 247, comma 4 del d.lgs. cit., nelle parti in cui, per i reati attribuiti alla competenza della Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge, prevedono che quest'ultima sia sostituita dal g.u.p. ovvero dal g.i., per violazione degli artt. 1, 3, 13, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 107 e 111 Cost., 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con legge n. 848/1955. La Corte ebbe ad osservare che il g.i. remittente da un verso censurava «la norma *de qua* perché non gli consente di sindacare le ragioni poste dal p.m. a base del dissenso all'accoglimento della richiesta degli imputati di definire il processo con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. codice di procedura penale, e dall'altro verso, rilevava che l'attribuzione della relativa competenza al g.i., comportando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui gli imputati richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 Cost». Il Giudice delle leggi, per quanto riguarda quest'ultima questione, non emise alcuna decisione ritenendo che: «l'ordinanza di remissione è affetta da palese contraddittorietà e che detto vizio cagiona la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: che, quindi, va emessa declaratoria in tal senso» a norma degli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (vds. ordinanza n. 0056 del 1991, ud. 28 gennaio 1991, mass. 0016828).

3.2) Anche in altre occasioni la Corte non ha avuto modo di decidere la questione qui dibattuta. Con la sentenza n. 0069/1991, ud. 28 gennaio 1991, mass. 0016993, occupandosi della mancanza di pubblicità, rilevava che questa era una delle caratteristiche del giudizio abbreviato previsto nel nuovo c.p.p. come uno dei mezzi per realizzare una maggiore speditezza e celerità nella definizione dei processi penali e soggiungeva testualmente: «Allo stesso imputato è dato valutare i vantaggi del nuovo rito ed i rischi ad esso connessi, tra cui vi è la rinuncia all'acquisizione di prove dibat-

timentali e, per quanto riguarda i processi di Corte di assise, all'apporto dei giudici popolari, incidenti entrambi sulla valutazione della sua responsabilità». Dalla motivazione della sentenza che ebbe a dichiarare la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, comma 2 del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) in riferimento all'art. 101 Cost., sollevata dalla Corte di assise di Torino, nulla si desume a proposito della questione di cui si discute. Parimenti è a dirsi per altre decisioni.

La sentenza n. 0176/1991, ud. 22 aprile 1991, mass. 0017119, ebbe ad occuparsi della legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in riferimento all'art. 76 Cost. nella parte in cui prevedeva che in caso di condanna, alla pena dell'ergastolo, venisse sostituita la pena della reclusione di 30 anni; nonché del dubbio di incostituzionalità degli artt. 458, comma 2 e 441 c.p.p. in riferimento agli artt. 25, primo comma e 102, terzo comma Cost. nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al g.u.p. anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte di assise; ed infine dell'art. 441 c.p.p. in riferimento all'art. 101 Cost. nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza. La decisione della Corte costituzionale, anche in tal caso, si è sottratta alla decisione di costituzionalità o meno della norma che stabilisce la competenza del g.i.p. allorché il procedimento abbia per oggetto reati di competenza della Corte di assise.

Infatti, leggendo la motivazione che peraltro portò alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo c.p.p. (alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 30), nulla è dato rilevare a proposito della questione, pur sottoposta all'esame della Corte, di incostituzionalità in riferimento agli artt. 25, primo comma e 102, terzo comma Cost., degli artt. 458, comma 2 e 441, c.p.p. nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al g.u.p. anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte di assise. Infatti la massima tratta dalla sent. cit. testualmente recita: «Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative agli artt. 458, comma 2 e 441 c.p.p. nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al g.i.p. anche in relazione ai procedimenti per delitti di competenza della Corte di assise, e dell'art. 441 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza». Anche nelle altre decisioni della Corte costituzionale ove è preso in considerazione il giudizio abbreviato, nulla è dato rilevare. Si fa riferimento all'ordinanza n. 0376 del 1991, ud. 11 luglio 1991, mass. 0017464, alla sentenza n. 0076 del 1993, ud. 26 febbraio 1993, mass. 0019256. e ordinanza n. 0040 del 20/2001, mass. 0026052.

In tale ultima decisione la Corte, nell'occuparsi del problema del giudice naturale precostituito per legge a proposito dei reati di competenza della Corte di assise, dispose la restituzione degli atti al Giudice *a quo* con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1 e 4 c.p.p. per avere ammesso il rito abbreviato anche nei casi di reati puniti con l'ergastolo, sottraendo così l'imputato al suo giudice naturale, cioè la Corte di assise, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001), il quale ha espressamente previsto che nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, l'imputato possa revocare l'istanza di giudizio abbreviato ed il giudizio prosegua nelle forme ordinarie.

3.3) Non risultano altre decisioni che si siano occupate incidentalmente del problema qui dibattuto ma, prima di enunciare i profili di incostituzionalità che, ad avviso della Corte, sussistono dell'art. 438 c.p.p. laddove sottrae al giudice naturale (Corte di assise) la conoscenza dei gravi reati di cui all'art. 5 c.p.p., sarà bene ricordare che i giudici più volte si sono posti tale problema ed il legislatore aveva addirittura approntato un disegno di legge di cui abbiamo sopra riportato ogni utile riferimento.

4) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. in relazione agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost. che ad avviso della Corte, non appare «manifestamente infondata».

4.1) Tutto quanto è stato fin qui esposto autorizza la Corte a ritenere che trattasi di una questione certamente non «manifestamente infondata». Per rimettere gli atti alla Corte costituzionale basta cioè che il giudice verifichi, non già la fondatezza della questione, ma la sua infondatezza che, per giunta, dev'essere manifesta ovvero evidente, palese, il che non ricorre nel caso di specie.

4.2) L'attuale normativa del procedimento abbreviato ha eliminato ogni condizione di fatto che distingua i casi attribuiti al giudice del dibattimento da quelli attribuiti, con l'abbreviamento del rito, al giudice dell'udienza preliminare. La scelta del rito è un diritto potestativo dell'imputato che, in tal modo, sceglie anche l'ufficio giudiziario che giudicherà il suo caso. Ciò contrasta non soltanto con il principio, recentemente affermato dalla Consulta, che impone la *par condicio* per le diverse parti del processo (analogo diritto non compete all'accusa pubblica e privata), ma soprattutto con la assoluta indisponibilità dei diritti costituzionali. Non sembra potersi ammettere, in altre parole, che una semplice manifestazione di volontà di una delle parti del processo incida sul giudice naturale precostituito per legge.

Trattasi, con ogni evidenza, di argomentazioni che potrebbero essere adottate anche per i giudizi di competenza del tribunale. Ciò, ovviamente, non ha rilevanza in questa sede. La questione presenta, tuttavia, risvolti del tutto particolari nel caso dei procedimenti di competenza della Corte d'assise, laddove entra in gioco il principio della partecipazione del popolo alla decisione dei processi che, per la gravità dei fatti ascritti agli imputati, abbiano un maggiore impatto sull'opinione pubblica e sulla coscienza collettiva.

4.3) L'art. 1 Cost. richiama alla mente la formula del giuramento prestato dai giudici popolari. In virtù di tale norma «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Va qui ricordata la legge istitutiva delle Corti di assise (legge 10 aprile 1951, n. 287 e succ. modif.) la quale prevede una particolare composizione del Collegio giudicante: due magistrati e sei giudici popolari (art. 3, lettere *a*, *b* e *c* legge cit.). Per il combinato disposto di tale legge con l'art. 1 Cost. e per l'art. 25 Cost., in virtù del quale «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» può ben dirsi che sottrarre il giudizio alla Corte di assise per affidarlo ad un giudice monocratico, oltre a violare tali norme costituzionali, ad avviso di questa Corte remittente, vulnera il principio di ragionevolezza dal momento che restano fermi i principi di speditezza connessi al rito abbreviato pur quando tale giudizio viene celebrato dinanzi ad una Corte di assise.

4.4) Anche l'art. 24 Cost., che si occupa del diritto di difesa, appare in contrasto con la denunciata norma dell'art. 438 c.p.p. L'oralità del processo penale, e più precisamente «le ragioni dell'accusa e le ragioni della difesa», che devono essere attentamente ascoltate dai giudici popolari per far fede al giuramento prestato, non trovano ingresso nel giudizio abbreviato che si svolge dinanzi ad un giudice togato (il g.u.p.) il quale deve valutare le prove secondo i canoni stabiliti dal nuovo c.p.p. e non può, ad avviso della Corte, attingere elementi di valutazione da affidare al suo libero convincimento. Il diritto di difesa appare violato anche in considerazione dell'assoluta diversità dei due giudizi: quello di primo grado affidato ad un magistrato, e quello di appello, invece, a due magistrati ed a sei giudici popolari i quali partecipano al giudizio senza essere dei tecnici ma per l'esigenza, avvertita dal legislatore, che vi sia anche una giustizia concretamente amministrata in nome del popolo e come tale considerata e sentita proprio dai giudici popolari.

A ben riflettere, nella permanenza di un giudizio di primo grado affidato ad un sol giudice togato, si ha un vero e proprio squilibrio nel giudizio di secondo grado. Il difensore dell'imputato infatti, con i suoi motivi di appello, nel ricordare che il legislatore, con il nuovo c.p.p. entrato in vigore il 24 ottobre 1989, con il libro terzo intitolato «Prova», si è occupato tra l'altro della valutazione della prova, e che a proposito dei requisiti della sentenza è stato stabilito che nella stessa occorra una concisa esposizione dei motivi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 546, comma 1, lett. *e* c.p.p.), non ha mancato di censurare la sentenza in ordine alla distorta applicazione della prova indiziaria di cui si occupa il legislatore per la prima volta nel codice di rito all'art. 192, comma 2 c.p.p. rilevando come la decisione impugnata, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, abbia ritenuto di poter utilizzare il suo libero convincimento svincolato da ogni regola di valutazione della prova. Censura questa che, se il giudizio fosse stato celebrato dinanzi ad una Corte di assise, non avrebbe potuto trovare ingresso. La Corte di assise di appello, proprio per la composizione allargata a sei giudici popolari, può fare ricorso al libero convincimento ed in tal caso, se il giudizio espresso in primo grado provenisse da una Corte di assise e non da un giudice togato, sarebbe possibile porre a confronto una decisione adottata con gli stessi canoni di valutazione della prova.

4.5) Secondo l'art. 101 Cost., «la giustizia è amministrata in nome del popolo» e «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Ricordando le due distinte formule di giuramento, quella del giudice togato e quella dei giudici popolari, sarà facile rilevare come la legge istitutiva delle Corti di assise debba trovare tutela nella norma sopra ricordata dal momento che si è ritenuto che persone estranee all'ordine giudiziario entrino a far parte di un collegio giudicante (in presenza naturalmente delle condizioni volute dalla legge) e quindi di emettere una sentenza che risulti conforme a quella che la società l'attende.

4.6) L'art. 102 Cost., dopo aver stabilito che «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario», aggiunge che «in determinate materie può aversi anche la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura» e che «la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia». Con tale norma si è voluto, ancora una volta, blindare di costituzionalità il giudice naturale (art. 25 Cost.) in relazione alla legge istitutiva delle Corti di assise: principi che risultano, ad avviso della Corte, vulnerati dall'art. 438 c.p.p. in virtù del quale ad una Corte di assise viene sostituito un Tribunale in composizione monocratica.

4.7) L'art. 111 Cost. inizia testualmente: «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Se la legge stabilisce quale debba essere il giudice competente per materia (art. 5 c.p.p.) e se la legge costituzionale esige che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, l'art. 438 c.p.p. è in violazione della legge anche costituzionale.

Per tutte le ragioni esposte in motivazione la Corte di assise di appello di Napoli ritiene che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale per contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione nella parte in cui demanda al g.u.p. lo svolgimento del giudizio abbreviato anche nei procedimenti di competenza della Corte di assise;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli, il 19 febbraio 2007.

Il Presidente estensore: LIGNOLA

08C0002

N. 829

*Ordinanza del 13 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento promosso da Zanichelli Patrizia contro il Comune di Reggio Emilia*

Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo per apportare modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina del processo di cassazione e dell'arbitrato - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80) e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 6430/2006 R.G. promossa da Zanichelli Patrizia nei confronti del Comune di Reggio Emilia, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 1660/2006 del 10 luglio 2006, il giudice esaminati gli atti del fascicolo;

Rilevato che Zanichelli Patrizia ha adito questo tribunale con atto di citazione in appello per ottenere la riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Rilevato che la possibilità di proporre appello nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione è stata introdotta dall'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile — ex art. 27, comma 5 — «alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che statuiva: «La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione»);

Rilevato che l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 («Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80») è stata delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente, dall'art. 1 commi 2, 3 e 4;

Ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della delegazione, atteso che la stessa era stata conferita per apportare modificazioni al codice di procedura civile e per disciplinare il processo di cassazione (art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

Ritenuto che la predetta abrogazione non rientri, nemmeno implicitamente, nei principi e nei criteri direttivi forniti al legislatore delegato, il quale — come recita l'art. 1 comma 3, lettera a) della legge 14 maggio 2005, n. 80 — era investito del potere di modificare esclusivamente il processo nel grado di legittimità e, al più, «la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio» (fattispecie estranea e non assimilabile all'inappellabilità delle pronunzie nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione);

Ritenuto che, per quanto esposto, la vigente disciplina introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 — nella parte in cui è stata abrogata l'inappellabilità delle sentenze — appaia costituzionalmente illegittima per violazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo comma della Costituzione (cosiddetto «eccesso di delega»);

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata, che sia rilevante nel presente giudizio (dato che investe la *potestas iudicandi* del giudice adito e la stessa ammissibilità dell'appello proposto), che debba essere, pertanto, sollevata *ex officio* e rimessa al vaglio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, in relazione al combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e per eccesso di delega rispetto all'art. 1, commi 2 e 3 della legge di delegazione 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui è stata disposta l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Sospende la presente controversia;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Reggio Emilia, addì 29 marzo 2007

Il giudice: PROVENZANO

N. 830

*Ordinanza del 3 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Gragnano
nel procedimento promosso da Cesarano Savino contro G.O.R.I. S.p.A.*

Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Destinazione dei relativi proventi ad un fondo vincolato per la realizzazione e gestione degli impianti - Incidenza sul diritto inviolabile dell'individuo ad essere considerato soggetto di diritto - Discriminazione in danno dei cittadini che versano il canone senza fruire del servizio di depurazione - Lesione del diritto alla salute - Violazione dei limiti costituzionalmente imposti all'esplicazione dell'iniziativa economica privata - Imposizione di una sorta di tassa *sine titulo* per finalità generica ed astratta.

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, come modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32, 41 e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5877/04 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2004 tra Cesarano Savino, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Caligiuri e Alessandro Indipendente, presso cui elettivamente domicilia in Gragnano, alla via Vittorio Veneto n. 146, giusta procura alle liti, attore e Gori S.p.A. in persona del legale rapp.te *pro tempore* elettivamente domiciliata in Sorrento alla via Fuorimura n. 20/b, presso lo studio degli avv. Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico dai quali è rapp.ta e difesa giusta procura alle liti, convenuta.

Letti gli atti di causa;

Considerato che con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2004, il sig. Cesarano Savino evocava innanzi a questo giudice la G.O.R.I. S.p.A., esponendo in fatto che, essendo egli titolare dell'utenza idrica n. 2401 03778, relativa all'immobile sito a Gragnano, in via San Giacomo n. 25, aveva provveduto al pagamento della somma di € 70 a titolo di canone di depurazione per l'anno 2003, a mezzo versamento sul c.c. postale n. 39268578 intestato alla GORI S.p.A., società subentrata nella gestione del servizio idrico integrato al Comune di Gragnano.

L'attore, sempre in punto di fatto, affermava che la società convenuta aveva richiesto il pagamento del canone di depurazione nella fattura n. 003460A/G del 26 luglio 2004, pur non avendo effettuato né potendo effettuare il servizio di depurazione delle acque reflue, per essere notoriamente carente degli appositi impianti.

In diritto, l'attore asseverava la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in quanto, come peraltro confermato da diverse pronunce della Cassazione, SS.UU. (*ex plurimis* Cass., SS. UU. 8522/02), a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 258/2000 (di correzione ed integrazione del precedente d.lgs. n. 152/1999), e, più specificamente, a seguito dell'introduzione dell'art. 24 del cennato d.lgs. n. 258/2000 di modifica ed integrazione dell'art. 62, d.lgs. n. 152/1999, a partire dal 3 ottobre 2000, il canone di depurazione aveva perso la natura tributaria, sicché, dalla suddetta data, aveva assunto valore di corrispettivo di diritto privato.

L'attore, continuando la sua prospettazione giuridica, soggiungeva che il canone di depurazione, essendo sprovvisto di connotazione tributaria, rappresentava ormai il corrispettivo di una prestazione complessa correlata all'approvvigionamento idrico civilisticamente sussumibile nella disciplina del contratto di somministrazione, e che, proprio in virtù della fisionomia tariffaria del canone di depurazione, in assenza della fruizione del servizio per la depurazione delle acque reflue, non poteva che aversi diritto alla restituzione delle somme pagate a tale titolo.

A sostegno delle sue tesi, l'attore ribadiva che tale principio di diritto privatistico era stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza tributaria, menzionando all'uopo la sentenza n. 319/2001 della Commissione tributaria di Milano, nella quale veniva statuito che «nessuno è tenuto al pagamento di un tributo quale corrispettivo di un servizio non reso e non ha rilievo sostenere che il corrispettivo sarebbe comunque dovuto per la raccolta di fondi per attirare detto servizio in futuro».

Per tutto quanto detto, l'attore chiedeva alla giustizia adita che venisse accertata per l'anno 2003, la non debenza della quota del servizio idrico integrato corrispondente al canone di depurazione delle acque reflue, e che, per l'effetto, la società convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme pagate a tale titolo.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta chiedeva innanzitutto che il giudice di pace, al lume delle innovazioni introdotte dal d.l. n. 18/2003, decidesse la controversia secondo diritto e non secondo criteri equitativi.

La società convenuta poi, citando giurisprudenza al riguardo, resisteva in giudizio asserendo che anche in assenza del depuratore, in base alla disposizione di cui all'art. 14, comma 1 della legge n. 36/1994 (legge Galli), quand'anche si fosse avuta la trasformazione della natura del canone di depurazione da tributaria in tariffaria, l'obbligazione di corrispondere il canone risultava comunque inderogabile per espressa previsione di legge, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di un servizio corrispettivo.

Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

Nel corso del giudizio, il giudice di pace, con ordinanza del 14 marzo 2005, sospendeva il giudizio in virtù della sollevazione in un altro giudizio analogo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994.

Con ordinanza n. 262/2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 12 luglio 2006, la Corte costituzionale rigettava la questione per manifesta infondatezza, a causa della insufficiente descrizione della fattispecie posta alla sua attenzione.

In seguito a tempestivo atto di prosecuzione del giudizio, l'attore proseguiva la causa incardinata, per la quale veniva fissata l'udienza del 6 marzo 2007.

Nel corso delle predetta udienza, il giudice di pace si riservava sulla richiesta di parte attrice di sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 28, legge n. 179/2002.

Con il presente provvedimento, sciogliendo la riserva, il giudice adito, vagliate approfonditamente le motivazioni della richiesta attorea, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 della legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 28, legge n. 179/2002, nella parte in cui stabilisce che «la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito».

Rilevanza della questione

In primis, si ribadisce che il giudice rimettente è assolutamente competente a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 28, legge n. 179/2002, in relazione alla sussistenza della giurisdizione ordinaria per la lite introdotta dall'attore.

Difatti, per giurisprudenza costante, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non più quella delle commissioni tributarie (per tutte Cass., sez. unite n. 6418/2005), ogni qualvolta la lite giudiziaria sia relativa alla non debenza o alla restituzione del canone di depurazione per un periodo successivo al 3 ottobre 2000, sino alla quale data il canone ha conservato la natura di tributo.

Pertanto, siccome la controversia sottoposta all'attenzione del giudice di pace adito, ha ad oggetto la non debenza e la conseguente restituzione del canone di depurazione pagato per l'anno 2003, questo giudice di pace è assolutamente competente ad invocare l'intervento della Corte costituzionale.

Ciò detto, la definizione del giudizio di costituzionalità dell'art. 14, legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 28, 31 luglio 2002, n. 179, è assolutamente rilevante per la risoluzione della controversia, in quanto la predetta norma rappresenta sia la disposizione che dovrà essere applicata in giudizio, sia il riferimento normativo indispensabile per il merito della controversia.

In ordine alla sua applicazione in giudizio, occorre dire che la materia del canone di depurazione era disciplinata fino al 2 ottobre 2000, dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, mantenuti in vigore per tale periodo dall'art. 62, commi 5 e 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Dal 28 agosto 2002 fino al 28 aprile 2006, il canone di depurazione è stato invece regolamentato dall'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 successivamente abrogato con decorrenza dal 29 aprile 2006, dall'art. 175, comma 1, lettera *u*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (v. Corte cost. ord. 262/2006).

Di conseguenza, visto che nel caso di specie si chiede la non debenza e la restituzione del canone di depurazione pagato l'anno 2003, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 28, legge n. 179/2002, è oltremodo rilevante, sia perché è la predetta disposizione normativa ad essere applicata nella controversia, attesa la sua sfera di operatività al periodo intercorrente tra il 28 agosto 2002 al 28 aprile 2006, sia perché nel merito della lite, è ad essa che occorre far riferimento per la decisione della causa.

Non manifesta infondatezza della questione

La presente questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata, visto che la disposizione di legge di cui si chiede lo scrutinio, appare in evidente contrapposizione con i dettami costituzionali, per tutti i motivi che appresso si elencano:

1) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Una disposizione di legge ordinaria che imponga il pagamento di una prestazione anche in assenza dell'erogazione del servizio per il quale essa è chiesta, importa l'aggressione del diritto inviolabile alla qualificazione dell'individuo come soggetto di diritto, dotato in quanto tale, ai sensi dell'art. 2 Cost., di una fascia di diritti inalienabili e irriducibili nei riguardi sia della pubblica amministrazione che dei soggetti privati.

Orbene, l'art. 14, comma 1 della legge n. 36/1994, statuendo il pagamento del canone di depurazione senza che ad esso sia sotteso il relativo servizio, nonostante sia la stessa trasformazione del canone da tributo in tariffa ad esigere una prestazione economica dal cittadino solo in cambio di una controprestazione, contrasta con la garanzia di soggetto di diritto che l'art. 2 della Costituzione riconosce ad ogni cittadino.

La predetta norma costituzionale, difatti, affermando la posizione giuridica della persona umana in quanto soggetto di diritto, ne esclude la soggezione ad ogni forma di potere arbitrario e persecutorio, compreso quello che impone una prestazione patrimoniale in assenza della relativa controprestazione.

Pertanto, come formulato, l'art. 14, comma 1 della legge n. 36/1994 soppianta l'irrinunciabile dignità di soggetto di diritto in favore dell'impotenza del suddito, vessato dall'imposizione iniqua di poteri autoritari.

Né può dirsi in contrario che l'art. 14 della legge n. 36/1994, stabilendo che i proventi del canone di depurazione «affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito», contribuisca a far sì che il cittadino, un giorno!!!!, possa avere i servizi che gli competono dietro pagamento del corrispettivo in denaro.

Difatti, ragionare in tal modo, significa differire *sine die* la realizzazione della qualità di soggetto di diritto, in quanto il testo originario dell'art. 14 della legge n. 36/1994, non prevedendo, per legge, un limite temporale oltre il quale non sia possibile procedere alla riscossione del canone di depurazione in assenza del servizio, rimette al mero arbitrio degli amministratori locali, deputati all'applicazione della norma, la cessazione del pagamento del canone in assenza del depuratore.

Questo perché l'art. 14 della legge n. 36/1994, nel testo originario, sottraendo alla legge-controllo sul rispetto delle garanzie di cui all'art. 2 Cost., deferisce alle valutazioni di «convenienza» degli amministratori locali, sia la durata dei sacrifici dei cittadini costretti a pagare il canone in assenza del depuratore; sia il tempo di realizzazione del diritto dei cittadini stessi a godere dei servizi pubblici; sia in definitiva, la concretizzazione della garanzia costituzionale di soggetto di diritto propria di ciascun cittadino.

Quanto prospettato, si è concretamente verificato nel Comune di Gragnano e in tanti altri ancora, ove dopo quindici anni di riscossione del canone di depurazione, non si è ancora provveduto alla costituzione del depuratore e all'erogazione del relativo servizio.

Conseguentemente, il testo originario dell'art. 14, comma 1 della legge n. 36/1994 è in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, visto che la suddetta norma, sia nel presente che nel futuro, non garantisce la dignità di soggetto di diritto al cittadino, che, pur pagando il canone di depurazione, non fruisce del relativo servizio.

2) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

L'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, nel prescrivere l'obbligo di corresponsione della tariffa per la depurazione nonostante siano carenti o non funzionanti i relativi impianti, attua una inaccettabile discriminazione tra coloro che pagano la tariffa in presenza di un impianto di depurazione e coloro che, pur pagando, non godono del relativo servizio perché non funzionante o inesistente.

Per cui, ne risulta chiaro il contrasto della suddetta disposizione normativa, sia con la posizione di uguaglianza dei cittadini innanzi alle legge; sia con il principio di pari dignità sociale, sia con la necessità di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana in quanto tale, vale a dire come soggetto di diritto.

Né vale argomentare che il principio di uguaglianza è assicurato dal fatto che il pagamento della tariffa in assenza di un servizio attuale, consentirà di reperire i fondi per la futura esecuzione dei servizi di depurazione in favore di coloro che attualmente non ne fruiscono, che così risulteranno parificati a quelli che attualmente godono del servizio del depuratore in cambio del canone corrisposto.

Difatti, i cittadini costretti a pagare per avere in futuro il servizio di depurazione, inevitabilmente verrebbero trattati in maniera diseguale rispetto agli altri cittadini che pagando, fruiscono attualmente del corrispondente servizio.

Inoltre, l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 come modificato nel 2002, non prevedendo alcun limite temporale alla cessazione del pagamento della tariffa senza il corrispondente servizio, non crea nemmeno per il futuro le garanzie giuridiche per colmare l'ineguaglianza attuale.

Questo perché l'eliminazione di ogni sperequazione tra i cittadini che godono del servizio in cambio del pagamento del canone, e quelli che pur pagando, non ricevono il servizio, è rimessa dall'art. 14 della legge Galli alla mera discrezionalità degli amministratori locali deputati all'applicazione della norma, che, in tal modo, risultano gli unici arbitri sia della durata dei sacrifici dei cittadini, costretti a pagare il canone in assenza del depuratore, sia del tempo di realizzazione del diritto dei cittadini stessi a godere dei servizi pubblici.

Conseguentemente, l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, nel testo originario, è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché sia nel presente che nel futuro, non garantisce la realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini.

3) *Violazione dell'art. 32 della Costituzione.*

L'art. 14, legge n. 36/1994 viola anche il disposto di cui all'art. 32 Cost., che sancisce il diritto alla salute dell'individuo.

La sua formulazione incoraggia il lassismo degli enti locali a spese della salute dei cittadini e delle future generazioni danneggiate dall'inquinamento che ne scaturisce.

4) *Violazione dell'art. 41 della Costituzione.*

Considerando che la gestione delle risorse idriche, come nel caso di specie, può essere affidata anche ad un ente privato, è inevitabile che l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 come modificato nel 2002 sia ulteriormente illegittimo, in quanto, la GORI S.p.A., imponendo il pagamento di una tariffa pur in assenza del servizio di depurazione, espleta una attività economica in contrasto con la dignità umana e l'utilità sociale.

Oltretutto, i valori intangibili della dignità umana e dell'utilità sociale di cui sopra, risultano ancor di più compromessi dalla mancata previsione normativa di un limite temporale alla cessazione del pagamento della tariffa senza il corrispondente servizio, oltre che dalla rimessione del predetto limite temporale esclusivamente alla mera discrezionalità degli amministratori locali deputati all'applicazione della norma, che in tal modo, risultano gli unici arbitri sia della durata dei sacrifici dei cittadini, costretti a pagare il canone in assenza del depuratore; sia del tempo di realizzazione del diritto dei cittadini stessi a godere dei servizi pubblici; sia in definitiva, della dignità umana di ogni cittadino.

Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Il tenore dell'art. 14 legge n. 36/1994 come modificato nel 2002, consente d'imporre ai cittadini una sorta di *tassa sine titulo* la cui finalizzazione ad una futura esecuzione degli impianti appare generica ed astratta (ancora oggi, dopo quindici anni, si attende quantomeno la predisposizione del servizio di depurazione).

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento;

Ordina l'immediata trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione della questione di legittimità come sopra sollevata;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Gagnano, il 12 aprile 2007.

Il giudice di pace: DI SOMMA

08C0004

N. 831

*Ordinanza del 30 ottobre 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Montepulciano
nel procedimento penale a carico di C.E. ed altro*

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia, all'esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Contrasto con il principio di parità di trattamento di situazioni simili - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice.

- Codice di procedura penale, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di costituzionalità sollevata dalla difesa di Corvi Enzo;

Letti ed esaminati gli atti di causa ed udito il parere delle altre parti;

O S S E R V A

Il sottoscritto giudice, in servizio presso il Tribunale di Montepulciano, svolgeva funzioni di componente nel collegio nell'ambito del procedimento penale n. 232/2007 a carico di C. E. e R. P. P., imputati del reato previsto dagli artt. 81, 110 c.p. 3, primo comma, numeri 1, 4; 5 e 6 e 4, primo comma, numeri 1 e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 perché:

«in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso:

controllavano e dirigevano il night club «R. V.», casa ove si esercita la prostituzione;

reclutavano donne al fine di far loro esercitare la prostituzione;

inducevano alla prostituzione donne di età maggiore;

inducevano ragazze straniere a recarsi nel territorio dello stato al fine di esercitarvi la prostituzione;

con l'aggravante di aver commesso i fatti con minaccia e ai danni di più persone. In Abbadia S. Salvatore dal 2003 al febbraio 2006».

Il solo R. inoltre, era imputato di ulteriore reato *ex art. 609-bis c.p.* per aver costretto mediante violenza W. M. a subire atti sessuali baciandola e toccandola su tutto il corpo, in particolare nelle parti intime. Illecito commesso sempre in Abbadia S. Salvatore il 16 gennaio 2006.

All'esito dell'istruttoria, mentre per il delitto di violenza sessuale, indicato al capo *b)* dell'imputazione, il collegio pronunciava sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, in relazione al capo concernente le plurime violazioni della legge Merlin emetteva ordinanza *ex art. 521*, secondo comma c.p.p., in questi termini (testuale vedasi ordinanza emessa all'udienza del 22 gennaio 2007):

«rilevato che dall'istruttoria dibattimentale il fatto è diverso da quello descritto nel capo *a)* dell'imputazione dal momento che l'ipotesi criminosa integrerebbe il delitto di cui all'art. 3, primo comma, n. 8 della legge n. 75/1958... dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero N sede per quanto in parte motiva».

Con atto del 2 aprile 2007 il pubblico ministero chiedeva nuovamente il rinvio a giudizio del C. e del R. così formulando l'imputazione:

«del reato previsto e punito dagli artt. 81, 110 c.p. 3, primo comma, n. 8 e 4, primo comma, numeri 1 e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di titolare del night club R.V. e l'altro di barman presso lo stesso esercizio, favorivano e sfruttavano la prostituzione di ragazze straniere in quanto il primo concedeva loro spazi del night club ove le ragazze compivano atti sessuali con i clienti ed il secondo conteggiava la durata delle prestazioni e forniva indicazioni ai clienti sulle prostitute, ricavando profitto dalla circostanza che i clienti venivano attratti dalla presenza di queste ultime ed effettuavano pagamenti maggiorati per intrattenersi con le prostitute stesse; con l'aggravante di aver commesso i fatti con minaccia e ai danni di più persone. In Abbadia S. Salvatore dal 2003 al febbraio 2006.».

Sulla base del normale criterio di distribuzione degli affari il sottoscritto magistrato veniva designato quale giudice per l'udienza preliminare, che veniva fissata per il giorno 18 ottobre 2007.

All'udienza, la difesa degli imputati in primo luogo invitava il giudice ad esercitare la facoltà di astensione prevista dall'art. 36 c.p.p. ritenendo sussistente l'ipotesi prevista dalla lettera *g)* della medesima disposizione; quindi, in caso di mancata astensione, entrambi gli imputati formulavano comunque istanza di ricsuzione, sempre ritenendo sussistente l'ipotesi suddetta contemplata dalla lettera *g)* dell'art. 36 c.p.p. Infine chiedevano comunque al giudicante di sollevare eccezione cui incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice per l'udienza preliminare del giudice che abbia, all'esito di un precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, secondo comma c.p.p.

Il giudicante non ritenendo direttamente applicabile al caso di specie l'art. 34 c.p.p. e preso atto della sua avvenuta ricsuzione, sollevava questione di legittimità costituzionale ritenendo di potervi procedere atteso che l'art. 36, ultimo comma c.p.p. fa divieto di emettere unicamente la sentenza, riservandosi l'emissione al riguardo di apposita ordinanza.

Ritiene *in primis* lo scrivente che la questione proposta dalla difesa degli imputati, alla quale del resto si è associato il pubblico ministero d'udienza, non è manifestamente infondata.

Nel passato la Corte costituzionale si è occupata di questioni analoghe a quella prospettata nel presente procedimento, ma rivestendo le cause di incompatibilità carattere tassativo, nessuna di esse appare sufficiente ad evitare, anche attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata del secondo comma dell'art. 34 c.p.p. che nel corso del tempo è stata fornita dal supremo organo di garanzia, un nuovo giudizio di costituzionalità di detta disposizione. Con la sentenza n. 455 del 30 dicembre 1994 ha infatti dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice del giudice che abbia all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, secondo comma del codice di procedura penale». Leggendo la motivazione della indicata sentenza appare evidente tuttavia che la stessa prende spunto da un caso parzialmente dissimile da quello oggetto del presente giudizio, con particolare riferimento alla figura dell'organo giudiziario chiamato a pronunciarsi, per così dire, in seconda istanza, a seguito della avvenuta rimessione degli atti: mentre infatti nell'ipotesi esaminata con la sentenza n. 455/1994 era il giudice del dibattimento che doveva procedere al nuovo giudizio essendo stati trasmessi gli atti a seguito di ritenuta ricettazione in luogo di furto, nel caso che occupa lo scrivente riveste il ruolo di giudice dell'udienza preliminare atteso che i fatti ritenuti dal collegio con la citata ordinanza integrerebbero pur sempre violazioni della legge Merlin per le quali è competente il tribunale in composizione collegiale essendo stata contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge n. 75/1958.

Di converso, con sentenza n. 224 del 6 luglio 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato «illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto». Sul punto, la diversità con la questione posta nel presente giudizio riguarda l'atto conclusivo del primo giudizio, nel caso già esaminato dalla Corte rappresentato da una sentenza poi annullata nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto, qui da un'ordinanza di rimessione degli atti *ex art. 521 c.p.p.*

E proprio dalle considerazioni di carattere generale contenute nelle due sentenze ora citate che tuttavia può trarsi il convincimento della non manifesta infondatezza della questione sollevata, per contrasto con sia con il principio di parità di trattamento normativo di situazioni simili che con il diritto di difesa, nonché con quello di imparzialità e terzietà del giudice. Ed infatti, l'ipotesi del giudice che, avendo concorso a pronunciare ordinanza di rimessione *ex art. 521*, secondo comma c.p.p. nei confronti del medesimo imputato per lo stesso fatto, venga chiamato a riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare, risulta, del tutto analoga a quella «già considerata generativa di incompatibilità» sia del giudice per l'udienza preliminare che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto, sia del giudice del dibattimento che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, secondo comma del codice di procedura penale.

Anche nella prima evenienza si assisterebbe, per vero, ad una evidente compromissione dell'imparzialità del giudice, a fronte della «forza di prevenzione» esercitata, nella rinnovata fase processuale, dalle valutazioni compiute ai fini della precedente decisione, pur non consistita in una sentenza; come ha infatti chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 455/1994, il giudice, quando accerta all'esito del dibattimento che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, compie una penetrante delibazione del merito della regiudicanda, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito. Un dibattimento *bis* riguardante il medesimo fatto storico e il medesimo imputato non può, pertanto, non essere attribuito alla cognizione di altro giudice, trattandosi della stessa *ratio* di tutela della imparzialità e serenità di giudizio che informa la regola posta dall'art. 34, primo comma cod. proc. pen. affermativa della incompatibilità del giudice che abbia pronunciato sentenza in un precedente grado di giudizio relativamente al medesimo procedimento.

Ma ciò che è stato affermato con riferimento al giudice del dibattimento dovrebbe valere anche per il giudice per l'udienza preliminare, se è vero che quest'ultimo, come statuito nella sentenza n. 224/2001, per giungere alla determinazione conclusiva compie un apprezzamento del merito privo del carattere della sommarietà si legge ancora nella sentenza citata che «l'alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell'udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del merito della accusa ormai non più distinguibile — quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo — da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo “pregiudicanti”, ma anche “pregiudicabili”, ai fini della sussistenza della incompatibilità».

Ciò ha ovviamente rilievo ai fini della dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione, per il contrasto quanto meno prospettabile con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Pacifica, infine, la sua rilevanza nel processo in corso, dato che qualora essa venisse accolta lo scrivente magistrato sarebbe obbligato ad astenersi dalla trattazione del processo ai sensi dell'art. 36, lettera g) c.p.p. in quanto verterebbe in una delle ipotesi di incompatibilità stabilite dall'art. 34 del codice di rito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia, all'esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, secondo comma, c.p.p.

Sospende il presente giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito e per quanto di competenza.

Montepulciano, addì 29 ottobre 2007

Il giudice: LESTI

N. 832

*Ordinanza del 23 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Palermo
sul ricorso proposto da Amad Ayaj contro Prefetto di Palermo*

Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione del decreto di espulsione in una lingua conoscibile dallo straniero - Sintesi del provvedimento in lingua francese nell'ipotesi di non disponibilità di interprete di lingua nota allo straniero - Violazione del diritto di difesa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 24, commi secondo e terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il decreto di espulsione gravato è stato redatto senza l'assistenza di un interprete della lingua conosciuta dall'immigrato;

che tale assistenza è prevista dal richiamo contenuto nell'art. 5-*bis*, quinto periodo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai periodi sesto e settimo del successivo n. 8 del medesimo articolo;

che per l'indicata mancata assistenza il prefetto ha motivato sulla scorta del mancato reperimento immediato dell'interprete;

che mentre gli art. 13, n. 5-*bis* e 14, n. 4, prevedono ove necessario l'assistenza di un interprete, il prefetto ha motivato la traduzione del proprio decreto in lingua francese, con la mancata reperibilità, peraltro immediata, di esso;

che il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede all'art. 3, n. 3, che «... il provvedimento dev'essere accompagnato da una sintesi... nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità del personale idoneo alla traduzione...»;

che non si fa questione, dunque, dell'immediata reperibilità del personale tecnico;

che diversamente opinando verrebbe vanificata la *ratio* di garanzia che sottende alla norma indicata;

che l'assunto del prefetto, oltre a non rispondere al dettato normativo adesso richiamato non soddisfa appunto il principio costituzionale del diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione, atteso che, di fatto, nulla ha inteso il ricorrente di quanto determinato nei suoi confronti;

che tale ultima circostanza costituisce questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, ultimo periodo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in riferimento all'art. 24 commi secondo e terzo della Costituzione;

che la sussistenza della suddetta circostanza legittima il giudice all'adozione di un provvedimento interinale;

(Cass., sez. 1, sentenza n. 15414 del 5 dicembre 2001). L'opposizione al decreto prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 non ha automatico effetto sospensivo; ne consegue che, decorso il termine previsto per la decisione da parte del giudice, l'espulsione è eseguita coattivamente dal questore, a meno che ricorrano i casi, particolari ed eccezionali, che legittimano il giudice ad adottare un provvedimento cautelare di sospensione (Corte cost., sent. n. 161 del 2000).

P. Q. M.

Sospende l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione e di ogni atto ad esso consequenziale emesso nei confronti di Amad Ayaj nato in Tunisia il 29 marzo 1984;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per la notificazione alle parti e la comunicazione al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio.

Palermo, addì 19 ottobre 2006

Il giudice: LAZZARA

N. 833

*Ordinanza del 23 ottobre 2006 emessa dal Giudice di pace di Palermo
sul ricorso proposto da Ciocan Diogen Julian contro Prefetto di Palermo*

Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione del decreto di espulsione in una lingua conoscibile dallo straniero - Sintesi del provvedimento in lingua francese nell'ipotesi di non disponibilità di interprete di lingua nota allo straniero - Violazione del diritto di difesa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 24, commi secondo e terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il decreto di espulsione gravato è stato redatto senza l'assistenza di un interprete della lingua conosciuta dall'immigrato;

che tale assistenza è prevista dal richiamo contenuto nell'art. 5-bis, quinto periodo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai periodi sesto e settimo del successivo n. 8 del medesimo articolo;

che per l'indicata mancata assistenza il prefetto ha motivato sulla scorta del mancato reperimento immediato dell'interprete;

che mentre gli articoli 13, n. 5-bis e 14, n. 4, prevedono ove necessario l'assistenza di un interprete, il prefetto ha motivato la traduzione del proprio decreto in lingua francese, con la mancata reperibilità, peraltro immediata, di esso;

che il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede all'art. 3, n. 3, che «...il provvedimento dev'essere accompagnato da una sintesi... nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità del personale idoneo alla traduzione...»;

che non si fa questione, dunque, dell'immediata reperibilità del personale tecnico;

che diversamente opinando verrebbe vanificata la ratio di garanzia che sottende alla norma indicata;

che l'assunto del prefetto, oltre a non rispondere al dettato normativo adesso richiamato non soddisfa appunto il principio costituzionale del diritto alla difesa di cui all'art. 24, comma secondo della Costituzione, atteso che, di fatto, nulla ha inteso il ricorrente di quanto determinato nei suoi confronti;

che tale ultima circostanza costituisce questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, ultimo periodo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in riferimento all'art. 24, commi secondo e terzo della Costituzione;

che la sussistenza della suddetta circostanza, legittima il giudice all'adozione di un provvedimento interinale;

(Cass. sez. I, sentenza n. 15414 del 05 dicembre 2001). L'opposizione al decreto prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 non ha automatico effetto sospensivo; ne consegue che, decorso il termine previsto per la decisione da parte del giudice, l'espulsione è eseguita coattivamente dal questore, a meno che ricorrano i casi, particolari ed eccezionali, che legittimano il giudice ad adottare un provvedimento cautelare di sospensione (Corte cost., sent. n. 161 del 2000).

P. Q. M.

Sospende l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione e di ogni atto ad esso consequenziale emesso nei confronti di Ciocan Diogen Julian nato a Falticeni (Romania) il 7 ottobre 1985.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per la notificazione alle parti e la comunicazione al Presidente del consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio.

Palermo, addì 19 ottobre 2006

Il giudice: LAZZARA

N. 834

Ordinanza del 27 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Patti - Sezione distaccata S. Agata Militello nel procedimento civile promosso da Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo contro R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente (nella specie, costituitosi il decimo giorno successivo all'esecuzione delle operazioni di notificazione, ma oltre i dieci giorni dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Incidenza sul diritto di difesa - Irragionevolezza della scelta legislativa - Richiamo alle sentenze nn. 477/2002 e 28/2004 della Corte costituzionale.

- Codice di procedura civile, artt. 165, primo comma, 645, comma secondo, e 647; codice di procedura civile (disp. attuazione del), art. 71.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2006 nella causa iscritta al n. 389/04/C R.G., osserva quanto segue.

Con decreto pronunciato il 6 luglio 2004 dal Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello veniva ingiunto alla Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo di pagare alla R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C. la somma di 15.426,00 euro, oltre agli interessi al tasso legale e alle spese del procedimento. Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 22-23 luglio 2004. Contro di esso la società debitrice proponeva opposizione con atto consegnato il 4 ottobre 2004 all'ufficiale giudiziario e da questi notificato in data 8 ottobre 2004 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. per non essere stata reperita alcuna delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. nel domicilio del procuratore del ricorrente.

Costitutosi l'opponente in data 18 ottobre 2004, il creditore opposto eccepiva preliminarmente la tardività della costituzione (peraltro rilevabile anche d'ufficio: Cass. n. 4294/04; Cass. n. 2707/90) sul presupposto che il relativo termine avrebbe cominciato a decorrere già dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e sarebbe quindi spirato il 14 ottobre 2004.

Rispetto ad ogni altra questione va preliminarmente vagliata quella attinente alla legittimità costituzionale del complesso di norme che fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'atto di opposizione. Se infatti il combinato disposto degli artt. 645, 647 e 165 c.p.c. fosse da interpretare altrimenti, nel senso cioè che il termine per la costituzione dell'opponente inizi a decorrere già dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario, la presente causa sarebbe destinata a concludersi con una declaratoria di improcedibilità dell'opposizione proposta, essendo nel diritto vivente equiparata la costituzione tardiva alla mancata costituzione agli effetti di cui all'art. 647 c.p.c. (v., *ex multis*, Cass. n. 16117/2006; Cass. n. 10116/2004; Cass. n. 849/2000; Cass. n. 6304/1999). L'improcedibilità, quando la relativa causa sia stata comunque iscritta a ruolo (non importa se, tardivamente, dall'opponente ovvero dal solo opposto), va dichiarata con sentenza in via pregiudiziale rispetto ad altre pronunce di rito e di merito e — come poc'anzi si è detto — può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 2707/1990).

La Corte costituzionale ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla questione della legittimità degli articoli del codice di rito che disciplinano la costituzione in giudizio dell'opponente a decreto ingiuntivo, laddove fanno decorrere il termine di costituzione dalla notifica dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine.

Allora il sospetto di incostituzionalità venne suscitato da un caso in cui l'opponente si era avvalso della facoltà di riduzione dei termini a comparire, con conseguente riduzione alla metà anche del termine per la sua costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 645, comma 2 e 165 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3752/2001; Cass. n. 12044/1998). In questa ipotesi, l'opponente potrebbe venire a conoscenza della eseguita notifica quando il termine di costituzione, già di per sé particolarmente breve, sia ormai scaduto e sarebbe perciò pregiudicato dagli effetti della tardiva costituzione, consistenti nella improcedibilità dell'opposizione e nella esecutorietà del decreto ingiuntivo. Non si eviterebbe così una disparità di trattamento, poiché la medesima inosservanza del termine di costituzione da parte dell'attore produrrebbe effetti ben più gravi nell'opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle conseguenze che si verificano nel procedimento ordinario in cui quella inosservanza non precluderebbe la tutela giurisdizionale.

Con l'ordinanza n. 239 del 2000 il Giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente infondata la questione osservando: *a)* che la dedotta disparità di trattamento si basa sul raffronto di situazioni tra loro non comparabili, in quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo presenta nella fase introduttiva caratteristiche comuni non già all'ordinario processo di cognizione quanto piuttosto al giudizio di impugnazione (ed un'ipotesi simile a quella denunciata si verifica allorché l'appellante chieda la riduzione dei termini di comparizione e sia perciò tenuto a costituirsi nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione, a pena di improcedibilità dell'appello e con le conseguenze derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata); *b)* che è insussistente l'ipotizzata lesione del diritto di difesa, in quanto è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione (e quindi egli non può che essere consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio); *c)* che la soluzione auspicata dai rimettenti, i quali vorrebbero far decorrere il termine di costituzione dell'opponente «dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine», introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilità di controllo da parte del giudice, non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta notifica.

Questi argomenti non appaiono però del tutto in linea con il pensiero espresso in seguito nella sentenza n. 477/2002 con la quale la stessa Corte costituzionale — nel dichiarare l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3 della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario — ha affermato che i principi costituzionali impongono che «gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati — per quanto riguarda il notificante — al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari ... sottratta *in toto* al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo» (è questo, per ricorrere ad una formula di sintesi, il principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante, già affermato dalla Corte con la sentenza n. 69/1994 e ribadito da ultimo con la n. 28/2004).

Analoga questione di costituzionalità è stata di recente sollevata dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 5094 del 9 marzo 2006) la quale ha osservato come — nel caso di doppia concomitante dimidiazione del termine a comparire (e quindi di costituzione), ai sensi degli artt. 645 e 163-bis, comma 2 c.p.c. — il brevissimo termine (due giorni e mezzo a decorrere dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario) assegnato all'opponente per la costituzione in giudizio, la scissione degli effetti della notificazione secondo le pronunce costituzionali appena richiamate, l'intervallo temporale anche rilevante (specie in tema di notifiche a mezzo posta) che può intercorrere tra consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, effettiva notificazione e restituzione del plico, possano comportare che, anche in caso di controllo continuo ed incessante sull'attività dell'ufficiale giudiziario, l'opponente — la costituzione in giudizio del quale comporta il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, che deve contenere anche la indicazione della data di notificazione della citazione (artt. 165 c.p.c. e 71 disp. att.) — sia in grado di costituirsi solo dopo il brevissimo termine assegnatogli, il che comporta i gravi effetti di cui all'art. 647 c.p.c.

Sembra dunque più logico — nel pensiero della suprema Corte, che qui si condivide — far decorrere il termine dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (evento controllabile dal giudice a differenza della data di conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta notifica) e postergare ad un momento successivo l'assolvimento dell'obbligo di documentare l'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario (come peraltro consentito dalla prassi delle cancellerie, ispirata ad evidenti ragioni di equità).

In tal senso depongono, oltre che gli artt. 3 e 24 Cost., anche i principi del giusto processo e della ragionevole durata di esso (art. 111, commi primo e secondo Cost). Secondo la citata ordinanza si porrebbero in contrasto con questi «non solo i processi che si protraggono in modo eccessivo, ma anche quelli che, al contrario, muoiono sul nascere

per effetto di previsioni normative che, sia pure in parte attivate dalla stessa parte opponente, finiscono poi, sul piano oggettivo, per rivelarsi iugulatorie».

E — può soggiungersi — se è vero che nel caso previsto dall'art. 645, comma 2 c.p.c. è lo stesso opponente a porre in essere, facoltativamente, le premesse per l'abbreviazione del proprio termine di costituzione, parimenti vero è che l'esercizio di una facoltà non può poi tradursi in un onere di difficilissimo assolvimento in virtù del congegno complessivamente formato dal legislatore.

La questione qui denunciata non appare meramente ripetitiva rispetto a quella sollevata dalla suprema Corte con la citata ordinanza, per quanto attiene sia alla sua rilevanza, sia alla sua non manifesta infondatezza.

Per un verso, nella fattispecie esaminata dal giudice di legittimità la costituzione dell'opponente, tardiva già rispetto alla data della notificazione dell'atto di opposizione, lo sarebbe stata ancor più rispetto a quella (anteriore) della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (con possibili dubbi in ordine alla rilevanza della eccezione sollevata); per altro verso, qui non viene in rilievo il caso particolare della dimidiazione dei termini di comparizione e quindi di costituzione dell'opponente, ma — più in generale — il caso ordinario in cui esso sia pari a dieci giorni. Giova infatti puntualizzare che la denuncia di incostituzionalità non emerge in rapporto ad un puro inconveniente pratico (la grave difficoltà di avere in tempo utile contezza del momento in cui la notificazione si perfeziona, necessaria per fissare il *dies a quo* della costituzione dell'opponente), bensì in relazione all'esigenza di riportare il sistema normativo sul piano della ragionevolezza intrinseca delle norme che lo compongono: e individuare nella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il momento di inizio della decorrenza del termine di costituzione dell'opponente introdurrebbe in ogni caso (sia o no questo termine dimidiato) una regola coerente con i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in materia di notificazione e, in aggiunta, pienamente allineata con il novellato articolo 111, commi primo e secondo Cost., ove sono ormai cristallizzati i principi del processo giusto e di durata ragionevole.

Infatti elaborare una regola del tipo qui auspicato significherebbe ancorare il *dies a quo* della costituzione dell'opponente ad un evento — la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario — che, nell'arco del procedimento notificatorio (complesso sia in senso oggettivo, che molteplici sono gli atti concatenati che lo formano, sia in senso soggettivo, che più sono le parti che in esso a vario titolo intervengono), appare essere l'unico esattamente conoscibile non solo dal giudice (mancando invece una norma che consenta di avere certezza legale della acquisita conoscenza o conoscibilità, in capo a colui che introduce il giudizio, dell'avvenuta notificazione: e sarebbe allora superato uno degli argomenti ostativi alla declaratoria di incostituzionalità svolti da Corte cost. ord. n. 239/2000), ma anche dallo stesso opponente il quale sarebbe posto in grado di sapere da quale giorno il suo termine di costituzione inizia a correre. La regola in discorso sarebbe destinata, in conclusione, non a elidere o temperare le difficoltà di indole meramente pragmatica che una parte processuale incontra nell'ottemperare ad un proprio onere, ma ad allineare il sistema con i principi di cui all'art. 111, commi primo e secondo della Costituzione (nella lettura evolutiva che ne ha offerto la suprema Corte) e conformarlo inoltre ad un carattere di intrinseca razionalità.

P. Q. M.

Solleva la questione della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma 2, 647 e 165, comma 1 c.p.c. e dell'art. 71 disp. att. c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo Cost., nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella della consegna di esso all'ufficiale giudiziario.

Sospende il processo in corso e dà mandato alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, compresa la documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Sant'Agata di Militello, il 27 luglio 2007.

Il giudice: BONFIGLIO

N. 835

Ordinanza del 15 maggio 2007 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Banca di Piacenza - Soc. Coop. per azioni contro I.C.A. s.r.l.

Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Ricorso avverso avviso di accertamento proposto dal soggetto fornitore dei servizi oggetto della pubblicità (nella specie, una banca) - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Omessa previsione dell'estinzione dell'obbligazione tributaria del responsabile d'imposta nel caso in cui risulti accertato che egli si sia diligentemente adoperato presso il soggetto passivo per far cessare il presupposto dell'imposizione e che sia venuto meno ogni collegamento con il presupposto d'imposta (nella specie, per cessazione del rapporto giuridico sorto da contratto annuale di pubblicità) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del principio di capacità contributiva - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi costituzionali in tema di giusto processo.

- Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 53, 76 (in relazione all'art. 4, comma 4, lett. a) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) e 111.

Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Ricorso avverso avviso di accertamento proposto dal soggetto fornitore dei servizi oggetto della pubblicità (nella specie, una banca) - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Omessa previsione che destinatario esclusivo delle sanzioni di tipo affittivo sia il soggetto passivo d'imposta, e non anche il soggetto pubblicizzato incolpevolmente ignaro della persistente, ma non voluta, realizzazione del presupposto d'imposta - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'irrazionale configurazione di responsabilità oggettiva a carico del responsabile d'imposta - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni tributarie.

- Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 41/07, depositato il 25 gennaio 2007, avverso avviso di accertamento n. 715 - Pubblicità 2006;

Contro I.C.A. S.r.l. proposto dal ricorrente: Banca di Piacenza Soc. coop. per azioni, via Mazzini n. 20 - 29100 Piacenza, difeso da Coppolino avv. Antonino, via S. Franca n.7/A - 29100 Piacenza.

F A T T O

Con atto depositato il 25 gennaio 2007 la «Banca di Piacenza soc. coop. per azioni» ricorreva a questa Commissione contro avviso notificato il 18 novembre 2006 dalla «ICA S.r.l. Imposte Comunali Affini», concessionaria del servizio pubblicità del Comune di Piacenza che aveva accertato l'omessa denuncia e versamento della imposta sulla pubblicità per l'anno 2006 per n. 5 cartelli bifacciali di mq 10 complessivi, esposti in viale Patrioti.

La società ricorrente esponeva di avere stipulato con la Pubblitop S.r.l. un contratto per l'utilizzo dei cinque spazi pubblicitari per un solo anno (dal 10 giugno 2003 al 10 giugno 2004) senza tacita proroga, pattuendo un corrispettivo (comprendente l'imposta comunale sulla pubblicità) fatturato e pagato. Venuta a conoscenza all'inizio del 2006 che i detti spazi erano ancora utilizzati, diffidava formalmente la Pubblitop (racc. del 16 gennaio e 26 febbraio 2006) a rimuovere la pubblicità; ma la società non provvedeva ed il 13 luglio 2006 era dichiarata fallita.

Diffidava quindi la ICA a provvedere alla copertura degli spazi.

La ricorrente sosteneva di non essere tenuta al pagamento della imposta per una pubblicità mai voluta e per la quale l'obbligo del pagamento incombeva alla Pubblitop quale titolare del mezzo pubblicitario; di essere totalmente estranea al rapporto tributario, così che la applicazione di sanzioni ledeva i suoi diritti di contribuente, mentre la mancata preventiva escussione della Pubblitop determinava una soggezione alla imposta per mera responsabilità oggettiva.

Evidenziava che la norma di legge applicata si prestava a numerose censure di incostituzionalità: *a)* lesione del principio di ragionevolezza (art.3 Cost.) per essere il contribuente costretto a pagare una imposta senza essere a conoscenza del presupposto di fatto; *b)* disparità di trattamento (art. 3 Cost.) fra debitore e coobbligato solidale, chiamato a pagare senza avere realizzato il presupposto di fatto; *c)* violazione della capacità contributiva (art. 53 Cost.) per essere il contribuente assoggettato alla obbligazione tributaria senza correlazione della sua capacità contributiva al presupposto di imposta; *d)* eccesso di delega (art. 3 e 76 Cost.) in quanto la legge delega attribuisce la soggettività passiva solo a colui che dispone dei mezzi pubblicitari.

Chiedeva declaratoria di non debenza del tributo e annullamento dell'accertamento impugnato e, in subordine trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per illegittimità dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione degli art. 3, 53 e 76 Cost., con conseguente sospensione del giudizio di merito. Il tutto con vittoria di spese.

La società ICA si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 28 febbraio 2007 sostenendo che la tassazione era avvenuta correttamente nelle forme e modi previsti dal d.lgs. n. 507/1993 e opponendosi alla sospensiva dell'atto impugnato. Con successiva memoria illustrativa depositata l'8 marzo 2007, ribadiva che la banca era solidalmente tenuta al pagamento della imposta ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 507/1993 e che la pubblicità era abusiva in quanto la società OPS S.p.A. subentrata alla Pubblitop nel novembre 2005 aveva dato disdetta degli impianti appartenuti alla Pubblitop con lettera del 31 gennaio 2006.

Chiedeva che venisse rigettato il ricorso con vittoria di spese.

La banca ricorrente a propria volta depositava il 5 aprile 2007 memoria illustrativa e dopo avere riepilogato i fatti e le argomentazioni già esposte in ricorso, informava di avere proceduto in proprio il 30 gennaio 2007 alla copertura degli spazi pubblicitari e analizzava la sentenza della Corte costituzionale del 13-20 dicembre 2000, n. 557 (che aveva mandato esente da censure di incostituzionalità l'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 507/1993), evidenziando che un ulteriore ricorso alla Corte era possibile, trattandosi di situazione differente e particolare. Sottolineava che alla banca erano richiesti pagamenti di somme non solo a titolo di imposta, ma anche a titolo di sanzione pecuniaria, per omessa denuncia e per ritardato pagamento.

Sottolineava in particolare il contrasto con i principi costituzionali delle norme che considerano volutamente effettuata la diffusione di un messaggio pubblicitario anche quando sia accertato che chi produce o vende la merce o fornisce i servizi abbia fatto tutto quanto poteva affinché il soggetto passivo della imposta non realizzasse il presupposto della imposizione.

Evidenziava che il permanere di responsabilità solidale di chi si è attivato in ogni modo per impedire tale diffusione violava il diritto di difesa ed il principio di equo processo; e che era irragionevole l'applicazione di sanzioni di tipo punitivo o affittivo, in quanto esse postulano, per analogia con le sanzioni penali, il principio di una responsabilità personale.

Insisteva nelle rassegnate conclusioni ed in particolare nella rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Alla udienza odierna il Relatore esponeva i fatti e le questioni della controversia; e le parti ammesse alla discussione insistevano sulle rispettive posizioni. La Commissione si riservava la decisione. Indi decideva come segue.

M O T I V I

Dagli atti e documenti di causa risulta che la banca ha stipulato un contratto di pubblicità per un solo anno (e per tale periodo il soggetto titolare del mezzo pubblicitario — Pubblitop — ha pagato alla ICA la relativa tassa), ma la pubblicità è rimasta esposta anche successivamente a tale periodo annuale, per inerzia di chi disponeva del mezzo pubblicitario (la Pubblitop ha dapprima ceduto ad altri il ramo di azienda e poi è fallita) ed a totale insaputa del soggetto pubblicizzato che, non appena informato, si è attivato (invano) chiedendo la copertura della pubblicità rimasta esposta sui tabelloni.

La banca — che non voleva assolutamente avvalersi del mezzo pubblicitario oltre il termine contrattualmente convenuto — è stata, raggiunta dall'accertamento e colpita dalle sanzioni, nonostante abbia posto in essere tutto quanto poteva per evitare le conseguenze della altrui omissione.

Questa responsabilità oggettiva che discende dalla applicazione delle norme in vigore, è irragionevole e contrasta con i principi della Costituzione.

Non v'è dubbio infatti che la norma si presta a numerose censure di incostituzionalità: *a)* lesione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) per essere il contribuente costretto a pagare una imposta senza essere a conoscenza del presupposto di fatto; *b)* disparità di trattamento (art. 3 Cost.) fra debitore e coobbligato solidale, chiamato a pagare senza avere realizzato il presupposto di fatto; *c)* violazione della capacità contributiva (art. 53 Cost.) per essere il contribuente assoggettato alla obbligazione tributaria senza correlazione della sua capacità contributiva al presupposto di imposta; *d)* eccesso di delega (art. 3 e 76 Cost.) in quanto la legge delega attribuisce la soggettività passiva solo a colui che dispone dei mezzi pubblicitari.

La Corte costituzionale ha già avuto modo di esprimersi sull'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, ma con sentenza di rigetto (n. 557/2000); talchè non è oggi impedito di reimpugnare in modo nuovo le medesime disposizioni di legge.

In tale sentenza la Corte ha ritenuto legittima la prevista responsabilità solidale del pagamento della imposta sulla pubblicità. Ma nel presente giudizio solo alcune delle somme richieste alla banca, come obbligata in solido, sono richieste a titolo di imposta; infatti altre somme sono richieste a titolo di sanzione pecuniaria per l'omessa denuncia, per ritardato pagamento e per interessi di mora (del 7%), ossia per titoli che appaiono sanzioni prettamente afflittive, in quanto svincolate dalla riparazione di un danno patrimoniale e volte invece a finalità essenzialmente dissuasive.

Nella fattispecie delineata, appare chiaramente irragionevole una responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il titolare del mezzo pubblicitario per la applicazione di sanzioni amministrative di tipo afflittivo; così come appare irragionevole che si riverberino sul primo (la banca), gli effetti della mancata denuncia di cessazione che solo il soggetto passivo di imposta (la Pubblitop) doveva e poteva effettuare, senza nulla poter fare per far cessare e prevenire la propria responsabilità solidale. Altrettanto irragionevole appare che la banca debba considerarsi obbligata in solido con un soggetto fallito, senza potersi rivalere in regresso sul medesimo.

La prevalente interpretazione giurisprudenziale secondo cui il soggetto economico pubblicizzato deve pagare la imposta perché trae comunque diretto vantaggio dal messaggio pubblicitario e non può quindi considerarsi estraneo al presupposto di imposta, determina una presunzione assoluta che egli abbia comunque voluto la diffusione del messaggio pubblicitario anche quando sia positivamente provato che non voleva la pubblicità. Tutto ciò oltre che irragionevole, costituisce violazione del diritto di difesa e del principio dell'equo processo e determina una abnorme parificazione fra chi ha semplicemente tollerato la diffusione del messaggio pubblicitario e chi ha fatto di tutto per evitarla.

Questo Collegio ritiene pertanto opportuno rimettere le varie questioni sollevate al giudizio della Corte costituzionale, perchè in base alle argomentazioni svolte, valuti la legittimità dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 507/1993.

P. Q. M.

A scioglimento della riserva formulata, solleva eccezione di legittimità costituzionale e dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n.507/1993 per violazione degli art. 3, 24, 53, 111 Cost. nella parte in cui prevede che colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità resti obbligato in solido con il soggetto passivo di imposta, anche quando sia accertato che egli abbia voluto e fatto tutto quanto poteva affinché il soggetto passivo di imposta non realizzasse il presupposto della imposizione tributaria; e per violazione degli art. 3, 27 Cost. nella parte in cui non prevede che le sanzioni di tipo afflittivo o punitivo debbano colpire esclusivamente il soggetto passivo di imposta e non debbano colpire il soggetto pubblicizzato.

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria di questa Commissione tributaria alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Piacenza, addì 27 aprile 2007

Il Presidente: GUIDOTTI

08C0009

N. 836

Ordinanza del 6 settembre 2007 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona sui ricorsi riuniti proposti da Boccoli Maria ed altra contro Esino Entrate S.p.A.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Sopravvenienza di norme di interpretazione autentica tese ad ampliare, a fini di recupero di base imponibile, la nozione di area fabbricabile attraverso la ritenuta irrilevanza dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del principio di capacità contributiva - Denunciata violazione del canone di imparzialità della pubblica amministrazione - Incidenza sulle prerogative costituzionalmente tutelate dell'ordine giudiziario - Asserita lesione del principio di parità delle parti processuali.

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-*quaterdecies*, comma 16, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 102 e 111.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 639/07, depositato il 25 maggio 2007; avverso avviso di accertamento n. 1297 - I.C.I. 2002, contro Esino Entrate S.p.a., proposto dal ricorrente Boccoli Maria, erede di Massaccesi Sandrino, via Italia n. 18 - 60015 Falconara Marittima (Ancona) difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.

Avverso avviso di accertamento n.1380 - I.C.I. 2000, contro Esino Entrate S.p.A. proposto dai ricorrenti Boccoli Maria, erede di Massaccesi Sandrino, via Italia n. 18 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona; Massaccesi Eleonora erede di Massaccesi Sandrino, via Italia n. 18 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona; Massaccesi Massimo, erede di Massaccesi Sandrino, via Montegallo n. 7/A - 60027 Osimo (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.

Avverso avviso di accertamento n.1411 - I.C.I. 2001, contro Esino Entrate S.p.A., proposto dal ricorrente Boccoli Maria, erede di Massaccesi Sandrino, via Italia n. 18 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.

Avverso avviso di accertamento n. 917 - I.C.I. 2003, contro Esino Entrate S.p.A., proposto dal ricorrente Boccoli Maria, erede di Massaccesi Sandrino, via Italia n. 18 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.

Sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 640/07, depositato il 25 maggio 2007, avverso avviso di accertamento n. 1295 - I.C.I. 2002, contro Esino Entrate S.p.A., proposto dal ricorrente Massaccesi Sandrina, via G. Bruno n. 28 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.

Avverso avviso di accertamento n. 1378 - I.C.I. 2000, contro Esino Entrate S.p.A., proposto dal ricorrente Massaccesi Sandrina, via G. Bruno n. 28 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.

Avverso avviso di accertamento n.1409 - I.C.I. 2001, contro Esino Entrate S.p.A., proposto dal ricorrente Massaccesi Sandrina, via G. Bruno n. 28 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.

Avverso avviso di accertamento n. 930 - I.C.I. 2003, contro Esino Entrate S.p.A., proposto dal ricorrente Massaccesi Sandrina, via G. Bruno n. 28 - 60015 Falconara Marittima (Ancona), difeso da Gambini avv. Patrizia, piazza Stamira n. 5 - 60123 Ancona.

Riuniti per evidente connessione obiettiva i due ricorsi nn. 639 e 640/2007;

Premesso che i ricorrenti, nei loro ricorsi avverso i provvedimenti di applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili di loro proprietà, tali considerate per la loro ricomprensione in uno strumento urbanistico adottato dal comune, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento (specificata nel seguente dispositivo).

Rilevato che questo giudice è attualmente investito della richiesta di sospensiva dei provvedimenti comunali, ma che anche semplicemente a tali fini (oltre che successivamente nel merito) la questione di legittimità sollevata appare rilevante per la valutazione pregiudiziale del *fumus boni iuris*;

quanto alla non manifesta infondatezza,

O S S E R V A

I) Vengono prima di tutto in considerazione i grandi principi in ordine alla giurisdizione, al giusto processo, al buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione.

Secondo l'art. 102 alinea Cost. la giurisdizione deve essere esercitata dai giudici, non da un Legislatore d'urgenza che faccia pendere la bilancia della giustizia in proprio favore con una legge pretesamente interpretativa di quella che i giudici debbono applicare.

Secondo l'art. 111 alinea Cost. il processo — qualsiasi processo — è regolamentato sulla base della parità delle parti in causa di fronte alla legge e al giudice, con ovvia impossibilità per ciascuna delle parti di intervenire in proprio favore sulla legge stessa da applicare. Neppure la pubblica amministrazione può farsi giustizia da sola, e meno che mai con questi mezzi (art. 97 Cost.). E' dunque del tutto logico e giustificato il forte disappunto manifestato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione per la sopravvenienza delle norme interpretative qui impuginate, che hanno aggirato e caducato i poteri giurisdizionali della Corte stessa; la quale sostiene che «l'intervento interpretativo, da parte del legislatore, piuttosto che dare forza alla soluzione adottata ... l'ha indebolita, in quanto può apparire inutilmente e dichiaratamente di parte».

Infatti, il legislatore è intervenuto quando già le Sezioni Unite erano state investite del contrasto e, quindi, era imminente la rimozione del contrasto stesso da parte di un giudice terzo, nell'esercizio della specifica funzione istituzionale di garante dell'uniforme interpretazione della legge (artt. 65, comma 1, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e 374, comma 2, del codice di procedura civile). Si aggiunga, poi, che, com'è accaduto nel caso di specie, in materia fiscale gli interventi interpretativi sono sempre pro fisco, in quanto dettati da ragioni di cassa (nell'intento di realizzare maggiori entrate). Non sono ispirati, quindi, alla esigenza di realizzare la certezza del diritto, ma soltanto a garantire gli interessi di una delle parti in causa. Ciò non facilita l'istaurarsi di un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, basato sul principio della collaborazione e della buona fede, come vorrebbe lo statuto del contribuente (art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000).

Nel caso di specie, poi, non è facile distinguere l'amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore, posto che la norma interpretativa è stata approvata con decreto-legge del Governo, convertito in una legge, la cui approvazione è stata condizionata dal voto di fiducia al Governo. Tanto «che se fosse stato diverso l'orientamento del Collegio (rispetto alla scelta legislativa), non ci si sarebbe potuto esimere dal valutare la compatibilità della procedure di approvazione dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, con il parametro costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione,

che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo, posto che, nella specie, l'amministrazione finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel corso del giudizio, ha dettato al giudice quale dovesse essere, *pro domo sua*, la corretta interpretazione della norma *sub iudice*. L'intervento è apparso inopportuno anche perché la pubblica amministrazione, anche quando è parte in causa, ha sempre l'obbligo di essere e di apparire imparziale, in forza dell'art. 97 della Costituzione». (Cass., SS.UU., 16 aprile 2007, n. 8958).

Fin qui le Sezioni Unite.

Ma sembra tuttavia chiaro che l'illegittimità costituzionale, se esistente, non può essere esclusa del risultato dell'intervento interpretativo indebito e dalla sua eventuale condivisione da parte di quel particolare Collegio. Per cui sembra che il vaglio di costituzionalità non possa e non debba essere evitato.

II) Sul possibile contrasto delle due norme interpretative con gli artt. 3 e 53 Cost. si è particolarmente intrattenuta la Commissione tributaria provinciale di Piacenza con la sua ordinanza 16 marzo 2007, già pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, le cui ampie motivazioni e forti argomentazioni questa Commissione condivide, alle stesse riportandosi. In particolare del tutto esaurienti appaiono le argomentazioni portate a sostegno del possibile contrasto con l'art. 3 Cost.: particolarmente sotto il profilo dell'insostenibile parificazione fiscale fra aree con edificabilità concreta e reale e aree con edificabilità «astratta» e meramente virtuale. Quanto all'art. 53 questa Commissione ritiene di dover ulteriormente sottolineare come il necessario presupposto di legittimità di un tributo sia una capacità contributiva non meramente ipotetica e virtuale (spesso un *flatus vocis* amministrativo, cui nulla segue), ma caratterizzata da una ragionevole certezza. Ciò tanto più in quanto l'inesistenza nel nostro ordinamento di un negozio unilaterale abdicativo della proprietà immobiliare rischierebbe di trasformare la proprietà di un'area che non divenga di fatto — per una qualsiasi delle molte vicende amministrative che possono interferire — area fabbricabile, in una condanna al pagamento, con cadenza annuale, di un gravoso tributo, per tempi imprecisati.

III) In quanto sopra detto si è privilegiata la sintesi. La Commissione sa bene quanto raro sia il caso che disposizioni *lato sensu* finanziarie siano dichiarate incostituzionali. Ragioni di cassa e di bilanci pubblici, la cui importanza nessuno può certo ignorare, sovente prevalgono su questioni pur apparentemente non infondate. E tuttavia essa non ritiene di poter negare ulteriore e più qualificata udienza alla presente questione, sicuramente rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 1, legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies (comma 16) del d.l. n. 203/2005 (conv. in legge n. 248/2005) e dell'art. 36 (comma 2) del d.l. n. 223/2006 (conv. in legge n. 248/2006) in relazione agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 Cost.;

Consequentemente sospende sia il giudizio conseguente ai ricorsi, sia gli atti impugnati fino all'esito del giudizio di costituzionalità promosso con la presente ordinanza.

Ordina la notificazione della presente ordinanza nel testo integrale alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e la trasmissione agli atti alla Corte costituzionale.

Ancona, addì 30 agosto 2007

Il Presidente: ROSELLINI

08C0010

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giuristi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 1 1 6 *

€ 3,00